

*Jaes*

*Pratica*  
*Giovanni Gussoni*  
*e Società "Eicos"*

*Aut. Gino Biondi*

CARTOLERIA E LIBRERIA  
Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI  
Via Lucrezio Caro N.ri 56-58-60 - Tel. 30455  
ROMA

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 3 Febbraio 1938.

Carissimo Bonomi,

A mezzo di Bonola <sup>ti</sup> faccio pervenire un ricorso che dev'essere consegnato subito alla Direzione Gener. del Tesoro e sul contenuto del quale tu dovresti intrattenerti col comm. Grassi.

Si tratta del cognato del comm. Varena (il sig. Giovanni Gussoni, figlio dell'on. Gaspare Gussoni, che fu uno dei pionieri dell'industria cotoniera in Italia).

E' un galantuomo, al quale è capitata la disgrazia di trovarsi invischiato, in qualità di rappresentante della Casa Volkart, in una faccenda di valute.

Rileverai come sono andati i fatti dall'esposto che è accompagnato dalla presente.

Varena parlerà anche ad Osio, perchè, essendo il comm. Grassi consigliere della Banca Naz. del Lavoro, Osio può spendere una raccomandazione efficace.

Nel testo del verbale <sup>Te Polini</sup> la posizione del nostro cliente non mi pare affatto grave.

Egli ha commesso a fin di bene una leggerezza di negare in un primo tempo ogni suo rapporto col Cotonificio Morganti.

Ti ripeto, però, mi pare proprio che si tratti di un peccato veniale.

Bisognerebbe operare in guisa, se pena vi sarà, che essa sia sotto forma di modesta oblazione.

Mi raccomando alla tua sollecitudine perchè il ricorso sia consegnato immediatamente alla Direz. Gener. del Tesoro, e tu prenda posizione in favore del Gussoni, al più presto.

Fammi sapere con amichevole franchezza quale acconto de

va farti avere da lui, per le tue prestazioni, e quale acconto debba chiedere alla Ditta Bellora.

Conto sulla tua cortese efficacissima collaborazione, e ti saluto con vivissima cordialità.

*(Firma)*

**ALLEG/ I ricorso** *(copia)*

P.O. *(copia)* Mons. Enrico Varuna cognato del cliente è  
il Presidente della 1<sup>a</sup> Sezione "Regime fascista"

*VB*

Roma, 4 febbraio 1938

Caro Biromondi,

Ho ricevuto il ricorso ~~di~~ di Giovanni Grassi che vedo esser figlio di Gaspare Grassi già deputato e amico di Ettore Sacchi presso il quale l'ho conosciuto. Finché tu mi hai fatto premura per un'immediata consegna l'ho portato oggi stesso dal Direttore Generale comm. Grassi. Il Grassi lo passerà subito al funzionario competente - il cav. Cenci-mino - e, quando sarà istruito, lo esaminerà con la maggiore benevolenza. Ha appuntato sulla pietra il mio biglietto di visita per ricordarsi a suo tempo della mia segnalazione.

Ho colta l'occasione, ~~per~~  
~~riavvicinarmi anche al~~  
~~trattato~~ per insistere  
sull'opportunità, sia per  
l'erario, sia per la ~~produzione~~  
nazionale che deve essere  
lasciata quanto più possibile  
frangibile, di adottare, con  
benivola, il metodo dell'<sup>spirit</sup> affazione.

Cordiali saluti.

Impi' an arri' del  
Comitato

Biancissimo cav. dott.

Francesco.

Ventura Grand Off. Giuseppe  
ispettore generale

Di Gennaro Com. prof. Francesco

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-942

Milano 11/2/1938

Carissimo Bonomi,


Confido che tu già abbia avuto da Corsetti i due ricorsi che riguarda =  
no il sig. Giacomo Elias del quale ti ho parlato in questi giorni.

A me premerebbe che tu trovassi la strada sicura per il Gabinetto di  
S.E. Guarnieri, ~~passe~~ all'ing. Colombo per potersi spiegare un'azione efficace pres-  
so quel Dicastero che come tu sai è chiamato a dare il suo parere su queste  
situazioni delicate di valuta.

Il caso del nostro cliente mi pare di portata molto modesta. Certo non  
è in ottima compagnia, ma siamo di fronte ad un suddito straniero che non ha  
fatto speculazioni in buoni cotone o in moneta pregiata. Egli come rileverai  
dai ricorsi, ha acconsentito ad anticipare al suo socio Bonecchi 495/mila  
lire di cui non è stato rimborsato nè qui nè in Bulgaria. Il dire quindi che  
egli avrebbe clandestinamente esportato all'estero capitali guadagnati in I-  
talia mi pare fuor di luogo. Il suo contegno precedente, a parte ogni consi-  
derazione di diritto, esclude tale accusa.

Il tuo sforzo deve essere diretto <sup>quindi</sup> a separare nel giudizio che il Mi-  
nistero delle valute darà del caso complesso, l'operato, la figura dell'Elias  
da quella degli altri casualmente associati nella dolorosa vicenda.

Gradirò tue notizie e ti saluto ben cordialmente



P.S. Domani andrò all'Intendenza di Finanza per informarmi della situazione  
Bellora e te ne informerò.



*Elias*  
A S.E. MINISTRO DELLE FINANZE

R O M A

Eccellenza,

Il sottoscritto Elias Giacomo, cittadino spagnolo, residente in Milano, Viale Maino n. 26, ed in Sofia, Rue Exar Josef n. 29, ha l'onore di esporre e chiedere alla E.V. quanto segue.

I) Alcuni giorni fa il sottoscritto fu invitato dalla Polizia Tributaria del Circolo di Milano a riferire sulla sorte di un suo versamento di L. 495.000 che appariva in un mastrino sequestrato al gr. uff. Eraldo Bonecchi di Rho come avvenuto nel 1937.

In quella circostanza gli fu contestato l'addebito di avere con detto versamento in lire italiane consentita una compensazione illecita di valuta con moneta bulgara, soprattutto allo scopo di trasportare all'estero (Bulgaria) somme di denaro guadagnate in Italia.

Il sottoscritto ha senz'altro ammesso di aver versata la somma di L. 495.000 al gr. uff. Eraldo Bonecchi ma ha protestato, come attualmente protesta, di non aver compiuto un'operazione illecita di compensazione di valuta e di aver sottratta dall'Italia per trasferirla in Bulgaria una somma di denaro da lui guadagnata qui.

La protesta egli crede sia spiegata, giustificata e dimostrata dai fatti seguenti che possono venire controllati e che sono esposti con il più assoluto rispetto della verità.

a) Il sottoscritto fin dal 1927 costituì in Bulgaria, con il concorso del gr. uff. Eraldo Bonecchi, una società anonima per il trattamento del cotone, denominata "Fortuna". Le azioni di questa Società, sono possedute fin dalla loro emissione da un sindacato di azionisti del quale il sottoscritto fa parte in misura cospicua, anche

se notevolmente inferiore a quella che riguarda il gr. uff. Bonecchi.

Della detta Società il sottoscritto è stato consigliere sin dalla sua fondazione e per la sua esperienza in materia cotoniera è stato ed è uno dei consulenti ed il rappresentante generale per la Bulgaria;

b) La Società ha avuto vita prospera tanto che egli, appunto per questa larga messe di interessi in Bulgaria, trascorre buona parte dell'anno in Sofia. Ma questo non gli ha impedito di mantenere in Italia la propria residenza come si è detto più sopra in viale Maino n. 26, a Milano, dove egli vive <sup>con</sup> la propria famiglia costituita dalla moglie e da 4 figli.

La sua attività commerciale ha quindi un campo di cospicuo sviluppo all'estero, mentre il risultato di essa è in buona parte collocato in Italia.

E' avvenuto quindi, ed avviene esattamente il contrario di quello che gli è stato imputato.

A riprova di ciò stanno le importazioni di moneta estera fatta pel tramite di vari istituti bancari con sede in Milano, e la trasformazione in lire italiane. Trasformazione in verità naturale anche perchè il sottoscritto, data la ragione effettiva che lo lega all'Italia (i suoi figli sono qui e accasati a Milano) e data l'incertezza e la minor consistenza della moneta estera, ha sempre nei limiti del possibile preferito a quella valuta la valuta italiana ben più salda e più sicura.

c) Nel 1937 il gr. uff. Bonecchi il quale dati gli stretti rapporti di affari col sottoscritto per la gestione della Società "Fortuna", era a conoscenza della disponibilità liquida che egli aveva in Italia, chiese la messa a disposizione di lire 495.000, giustificando tale

necessità con l'impossibilità di poter temporaneamente utilizzare la propria quota di guadagni nella Società bulgara e con il richiamo alla opportunità di evitare un finanziamento bancario fastidioso in quanto, a parte il costo dell'operazione, egli sperava di poter utilizzare tra breve la moneta bulgara che aveva a Sofia.

Al sottoscritto quindi non fu possibile rispondere con un rifiuto alla richiesta del gr. uff. Bonecchi tanto più che quest'ultimo sapeva come il sottoscritto - data la sua permanenza per una certa parte dell'anno in Sofia - avrebbe potuto utilizzare senza alcun danno di Levas corrispondenti al prestito richiesto dal Bonecchi?

La domanda del socio fu quindi accolta ed il sottoscritto versò al Bonecchi la somma di lire 495.000.

d) Il sottoscritto ha appreso che il gr. uff. Bonecchi dovrebbe rispondere fra l'altro di compensazione valutaria/illecita compiuta proprio a mezzo di Levas bulgari su vasta scala. Egli si permette tuttavia di porre in evidenza questa circostanza che sta a dimostrare la fondatezza dei precedenti rilievi e degli argomenti che egli si è permesso di esporre.

Tuttavia l'attività del gr. uff. Bonecchi è stata, attraverso indagini rigorosissime, controllata e documentata. Ogni operazione compiuta dal Bonecchi ha trovato la sua pezza di appoggio. Orbene, una sol volta e per questa sola operazione di mutuo il nome del sottoscritto è apparso dalle carte e dai documenti del prevenuto.

e) Osa però il sottoscritto far presente che egli, cittadino spagnolo, non dovrebbe rendere spiegazione alcuna sulla utilizzazione dei propri averi in Italia o all'estero. Ma poichè è stata sempre norma della sua vita, quella di considerare col massimo scrupolo i doveri dell'ospitalità, si permette, in omaggio a questa norma, di respingere l'addebito di aver sottratto valute italiana guadagnata in Italia per collocarla in Bulgaria. E respinge il sottoscritto questa ingiusta

interpretazione del suo semplice e cristallino atteggiamento, perchè a ciò si oppone ogni ragionevole e logico motivo.

E la respinge in primo luogo perchè, in tanti anni di conoscenza e di consuetudine col gr. uff. Eraldo Bonecchi è questa la sola operazione che egli avrebbe fatto a scopo <sup>non</sup> lecito, secondo la Polizia Tributaria.

In secondo luogo perchè la somma di lire 495.000 costituisce una piccola cifra rispetto alle valute estere che egli ha importato liberamente e senza averne obbligo in Italia, come è possibile accertare presso la Banca Commerciale Italiana di Milano.

In terzo luogo perchè le lire italiane messe dal sottoscritto a disposizione del gr. uff. Eraldo Bonecchi rappresentano parte delle somme importate dalla Bulgaria in Italia e quindi non costituiscono guadagno qui realizzato e che si intendeva trasportare all'estero.

In quarto luogo perchè il preteso trasferimento di lire italiane in Bulgaria non potrebbe rappresentare vantaggio per il sottoscritto in quanto tra la valuta italiana e la bulgara, per qualsiasi uomo pratico di affari, non vi è scelta nella preferenza, tanto migliore sotto ogni aspetto è la valuta italiana da quella bulgara.

In quinto luogo perchè <sup>per</sup> il sottoscritto che ha un largo e fortunato giro di affari in Bulgaria nessuna necessità esisteva che potesse spingerlo all'addebitatogli trasferimento di cui non aveva bisogno di sorta.

In sesto luogo perchè se il trasferimento avesse avuto fini speculativi, esso non avrebbe potuto essere conseguito con il gr. uff. Bonecchi, che era il suo socio, e quindi il meno adatto per dare un utile speculativo di questo genere.

f) Al sottoscritto la P.T. ha contestato l'infrazione dell'art. 9 del R.D.M. 8 dicembre 1934 prevista con le sanzioni di cui al successivo art. 14.

Ma la operazione che avrebbe compiuto il sottoscritto sebbene dili-



nessun'operazione diversa da quella sopra indicata egli ha eseguito.

Osa quindi chiedere all' E.V. che sia dichiarata inesistente o almeno non dimostrata la infrazione dell'art. 9 del D.M. 8 dicembre 1934 ed in via subordinata che l' E.V. voglia disporre un supplemento di istruttoria rivolta soprattutto ad accertare quali e quante importazioni di valuta estera in Italia il sottoscritto abbia eseguito e provocate dal 1919 e come la disponibilità di lire italiane che egli prestò al gr. uff. Eraldo Bonecchi derivasse da affari realizzati all'Estero e non in Italia.

Che se si dovesse ritenere nell'opera e nell'atteggiamento del sottoscritto alcunchè di colposo, e solo una colpa egli eventualmente attribuirsi, il sottoscritto che si mantiene a disposizione dell'E.V. e dell'Ufficio ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ di Polizia Tributaria di Milano per tutti i rilievi ed accertamenti opportuni, si afferma pronto a sottostare in quella misura equa e giusta che vorrà fissare l'E.V., ad un regolamento in via di oblazione della pendenza che gli viene attribuita.

Si professa dell'E.V.

2/2/1938

p.p. G. Elias

Isu Elias

9/1/21  
A S.E. IL MINISTRO DELLE FINANZE

R O M A

Eccellenza,

Tanto cocente, ed a mio somnesso avviso, tanto ingiusta mi appare la accusa formulata a mio carico dall'Onorevole Polizia Tributaria di Milano e sulla quale la E.V. è stata chiamata a decidere, che io oso riprendere l'argomento della mia difesa già, nel precedente ricorso, concretata.

Mi consenta dunque l'E.V. che solennemente riaffermi come debba considerarsi del tutto arbitraria l'affermazione che io avrei trasportato all'Estero tramutandole in moneta bulgara 495.000 lire guadagnate in Italia.

La minuziosa indagine rigorosamente condotta a Milano dall'On. Polizia Tributaria, sui registri, le carte, i documenti contabili del gr. uff. Eraldo Bonecchi al quale io dovetti consentire il prestito in questione, non ha permesso di provare che da parte del Bonecchi o quò in Italia o in Bulgaria io sia stato rimborsato od accreditato in leva del prestito sovra ricordato.

Al contrario, sono tuttora creditore del prestito in parola sicchè mi sembra allo stato, inesatto dire che io abbia trasferito all'Estero valuta Italiana.

Ma indipendentemente da questa affermazione, contro l'atteggiamento che mi si imputa, stanno e la mia precedente attività, tutto il mio comportamento ed alcuni fatti sulla portata dei quali e sulla cui esattezza, V.E., attraverso facili e rapidi accertamenti, avrà modo di sincerarsi.

Essi, la mia condotta, e la mia attività sono antitetici con l'as-

serito mio odierno comportamento e rendono inverosimile l'accusa che mi è stata mossa.

E' infatti documentabile attraverso la più superficiale delle inchieste che V.E. può ordinare alla Banca Commerciale Italiana sede di Milano:

a) che dall'epoca della mia venuta in Italia (1919) ad oggi io ho ceduto alla COMIT somme ingenti in divisa estera;

b) che tanto poco era il mio intendimento di trasferire fuori di Italia e meno che meno in Bulgaria somme guadagnate in Italia che, disponendo nel 1936-37 presso la Banca Commerciale Italiana di un forte quantitativo di lire, legittimamente trasferibili data la mia qualità di suddito straniero, che spontaneamente rinunziato a questo trasferimento rendendo indisponibili per l'estero le lire suddette;

c) è tanto poco vero che io ho inteso portare all'Estero i miei averi posseduti in Italia, che tuttora ho conti cospicui in valuta estera presso la Banca Commerciale Italiana vincolati per lungo periodo di tempo ed aperti anche di recente;

d) a conferma che contrariamente a quanto mi si accusa ho sempre operato in guisa da far affluire in Italia somme da me possedute all'Estero, è facilmente accertabile il fatto che dal 1935 a tutto il 1937, nonostante allettamenti e facilitazioni offertemi, ho fatto versare dalla Rumenia, in lire italiane, crediti esistenti colà in mio favore per un importo di ben 400.000 lire;

e) quali fossero il mio pensiero e il mio giudizio sulla valuta italiana e come sia assurdo pertanto credere che io abbia fatto emigrare in Bulgaria somme possedute in Italia è provato da una lettera di indata e di tenore non sospetto da me indirizzata il 27 febbraio 1937 alla Banca Commerciale Italiana qualche tempo prima cioè del cosiddetto trasferimento illecito di lire in Bulgaria contro l'asserito versamento di leva;

f) infine a riprova dei miei sentimenti di profondo e sincero attaccamento alla Nazione che mi ospita ed ospita la mia famiglia ed i miei figli che io ho allevato ed educato secondo la tradizione italiana, ed uno dei quali ne ha chiesto la cittadinanza, allego, in riproduzione fotografica, alcuni documenti i quali dimostrano l'opera di collaborazione e di solidarietà devote verso la dottrina fascista, da me svolta in Bulgaria.

E' pertanto dalle suesposte considerazioni che io oso trarre la speranza ed il convincimento che la E.V. saprà, nel suo alto senso e nella sua squisita equanimità, considerare il mio operato scevro da ogni colpa e imponentato a perfetta buona fede.

Con ossequio mi segno

della E.V.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

*Da Hoffmüller  
subito, per favore,  
a Bonomi*

Milano, 12 Febbraio 1938.

Caro Bonomi,

Faccio seguito alla mia comunicazione d'ieri, per assicurarti che, avendo potuto dare un'occhiata anch'io a quegli appunti che riguardano il cliente Giovanni Gussoni e la sua bega fiscale, mi sono fermamente convinto che dovremmo cavarcela bene, in quanto, si dice, che l'atteggiamento imputato al Gussoni è di proporzioni molto minori di quelle imputate ad altri, e si argomenta della sua nocività <sup>solo</sup> dal fatto che i procuratori della Volkart, sapendo di poter contare in Italia su Lire, rappresentative del loro credito, non hanno portato Franchi Svizzeri per le loro spese di soggiorno.

Ora è incontestato il fatto del debito del Cot. Morganti verso la Volkart. Non è esatto sostenere, come si sostiene da parte della Finanza, che si tratta di operazioni avvenute nel 1936, dopo, cioè, il decreto o la normale ministeriale dell'ottobre 1934, che faceva divieto di coltivare operazioni per futuro in cotone all'estero. *Le operazioni in questione hanno avuto inizio dal 1934 e non sono sospette.*

*Senza* fuori dubbio, inoltre, la qualifica ~~di~~ rappresentante del Gussoni e gli obblighi conseguenti che gli derivano da tale funzione. Per di più è dimostrato che egli ha date le sue prestazioni limitandofe a porre in contatto il debitore con la Casa creditrice da lui rappresentata, operando perchè la transazione avvenisse con pagamento in Lire e con versamento in Italia.

Mi sembra <sup>quindi</sup> che pretendere dalla ~~la~~ nostro cliente un'attività, propria di un agente doganale, per accertarsi poi che le Lire non fossero esportate, è un fuori d'opera.

Ma vi è qualche cosa di più.

Si ammette che le Lire non sono state esportate clan-

destinamente. La serietà della Casa Volkart è nota. Si dice soltanto: esse sono state impiegate al posto di moneta pregiata che doveva entrare insieme con i procuratori della Casa Volkart *in occasione* dei loro viaggi in Italia.

Se vogliamo essere sereni, varrà però la pena di ricordare che questi signori procuratori, appunto perchè hanno avuto la facilitazione di disporre di un credito in Lire italiane, hanno largheggiato in spese anche voluttuarie, che altrimenti non si sarebbero verificate non procurando così il vantaggio all'Economia Nazionale che è derivato da questa larghezza di atteggiamenti.

Sono questi argomenti di carattere pratico che dovrebbero pur valere qualche cosa anche nei riguardi dei funzionari inquirenti presso il Ministero delle Finanze.

Ma al Ministero delle Finanze e dal comm. Grassi tu dovresti appurare una circostanza che mi pare molto importante.

Mi si dice - e chi lo riferisce è il sen. Carletti - che si trascinerrebbe in lungo l'istruttoria relativa al caso Gussoni e agli altri casi che sono contemplati in quel grosso carrozzone di cui si parla in questi giorni; perchè si vorrebbe che le decisioni fossero prese dal Ministero delle Valute sulla scorta di un imminente decreto, il quale domanda a questo secondo Dicastero i poteri per reprimere casi del genere di quello che c'interessa.

Io credo che la informazione non sia esatta, in questo senso: che nel prossimo mese di marzo uscirà <sup>do</sup> un decreto il quale affida al Ministero delle Valute la giurisdizione sugli episodi del genere di quello che forma oggetto del nostro intervento, senza però ~~un~~ effetto retroattivo.

Varrà tuttavia la pena che tu, citando proprio la fonte, vale a dire riferendoti al sen. Carletti, approfondisca la materia,

12/2/1938.

Foglio n.2

inquanto sarebbe ridicolo prodigarsi per convincere dei giudici che, prima di emettere la loro sentenza, fossero spogliati di ogni potere giurisdizionale.

Resto in attesa di tue cortesi notizie complete, e ti confermo che sono a disposizione per quella causa di divorzio, alla quale tu mi avevi accennato.

Ti saluto affettuosamente.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'P. Rossi', written in dark ink. The signature is positioned above a horizontal line that extends across the width of the page.

Roma, 15 febb. 58

Caro Airaudi,

Ho avuta la tua lettera  
del 11 corr. e quella successiva  
del 12 trasmessami da Corsetti  
me alle copia dei due ricorsi <sup>esigie</sup> Chas.

Le notizie che hai avute da  
Corsetti <sup>hanno scorto molta base</sup> potranno verificarsi. Vuol  
dire che la perplessità mani-  
festata mercoledì scorso dal Direttore  
Generale, nel suo colloquio con il  
car. Ciancimino, è diventata con  
grande, che è stata immediata-  
mente risolta, e risolta nel senso  
di affidare al Ministero delle  
Vante ciò che era competenza  
del Ministero delle Finanze.

Però per regolare la competenza  
fra due Ministeri occorre il  
decreto reale, sentito il Consiglio  
dei Ministri. Lo che si terrà Consiglio  
il giorno 19, ma so che l'ordine  
del giorno è già ponderosissimo. Ad

ogni modo se si volesse far  
passare un decreto non si  
avrebbe che da inscrivere nelle  
deliberazioni.

Tosto che lo si delibera il 19, che  
lo si registri alla Corte dei Conti  
nella settimana, potrà essere  
pubblicato a fine mese.

Prima di allora, dunque, è inutile  
qualsiasi passo. Né il cav. Ciancimino  
vorrà porre le mani in un'aspra  
metassa che avrà sottratta  
sua cognizione; né l'ing. Colombo,  
o qualche altro del ministero delle  
Vante, ~~non~~ sarà in grado di  
racogliere delucidazioni sopra  
una materia che non è  
ancora stata trasmessa  
~~al~~ al ministero delle  
Vante.

Ora però è più che mai  
urgente che l'affare Beltra

gli venga regolarmente affidato  
l'incarico e passate le carte.

Quanto alla tua domanda  
circa la retroattività, io credo  
che trattandosi di materia  
amministrativa, ci si regolerà  
con norme di

35.251

venga <sup>già</sup> presti primo. Se si  
non risolvono prima che  
il futuro decreto <sup>come mi ha promesso,</sup> sia pubblicato,  
<sup>ed entrerà in vigore,</sup>  
il cav. Cianciolino, <sup>però dagli</sup>  
<sup>spontanea</sup> soluzione. A meno però  
il cliente confidi di ottenere  
migliori risultati dall'esame  
del Ministero delle Fabbriche, nel  
quale caso, invece, sarà consi-  
gliabile di temporeggiare.

Ciao. Cordiali saluti

---

Avv. Gino Biondi

Via Teodoro, 12  
Milano

Spett. Cesare

Ciancimino cav.  
dott. Francesco

Come per le mani

Verturae dott. gran uff. Giuseppe

Capet. Generale  
del 7<sup>o</sup> Reg. Vesovo

Giacomo

Glias

Di Gennaro

N.B. — Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per non che la lettura ne sia facile.

Dir. Gen. Valuta

Dirett. Gen. (inc)  
 D'Agostino Grad. Off. Albert

Capi divisione:

10 Mammelli dott. Ernesto  
 cav

20 Gaschi dott. cav. Luigi Alberti

Dir. Compens. e valuta

N.N.

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del  
 Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postaglio,  
 sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tassa.

Egregio rag. Luigi Bresciani;

Mia nipote  
Signora Marastoni di Volta Mantova  
vana e creditrice del sig. Bottazzi  
di cui Ella è liquidatore.

Ella certo comprende ~~il~~ lo stato  
d'anima di creditori che attendono  
da anni la desiderata soluzione e  
che, pur rendendosi conto della  
difficoltà della liquidazione, fanno  
voti vivissimi per sollicitarla.

[Io pertanto mi faccio interprete  
dei voti di mia nipote per  
inviarle ~~le~~ ~~miei~~ le sollecitazioni  
più pressanti e più vive.

Accolga i miei ossequii e  
mi creda  
dev.

---

rag. Luigi Bresciani

Via Valerio Taitone, 4

Brescia

Roma, 10 marzo 1938

Caro Dimondi,

Dopo la definizione della pratica Bellori sono venute più andate al Ministero delle Finanze ma ho tenuto stretto contatto con l'avv. Barberis Casati, e con l'on. Soleri che è stato già da me domenicamente scorsa a riferirmi i suoi colloqui col comm. Ciancimino.

La situazione è ancora questa: il Ministero delle Finanze è ancora investito dei poteri antichi, ma è in attesa delle nuove disposizioni che trasferiranno la competenza al Ministero delle Valute. Per ora i funzionari delle Finanze vanno a rilente e riluttanza a prendere provvedimenti che possono essere mal giudicati o revocati dall'altro Ministero.

Pare poi che nel Ministero  
della Valute le pratiche che  
ci interessano saranno  
a trapasso avvenute - affidate  
all'<sup>on. Colombo</sup> ~~ing.~~ Colombo, antico  
funzionario delle Dogane e  
capo gabinetto del Ministero  
Guarnieri. Tu hai già conferito  
col Colombo e sai già gli  
umori del nuovo giudice.

Per la pratica Guarnieri, che  
mi hai affidata, io penso  
che converga vedere se, nell'<sup>indugio</sup>  
si può farla instruire dal funzio-  
nario amico della Finanza. Se  
passasse ~~in~~ al Ministero della  
Valute con una relazione  
favorevole, sarebbe già

in condizi'oni ben migliori  
per ottenere una piena  
assoluzione.

A questo proposito desidero  
sapere se tu intendi aggiungere  
un'altra memoria a quella  
illustrazione del documento -  
con relativa traduzione - che  
mi ha consegnato l'avv. Barbe-  
rio Corsetti. Se intendi scrivere  
la memoria, mandamela  
appena compilata. Mi pervia  
di occasione per compenire  
col cum Ciancimino.

Con i migliori saluti.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 11 Marzo 1938.

**raccomanda te**

Caro Bonomi,

Alla presente ~~vi~~ accludo un assegno circolare di lire 4000  
che vorrai segnare a saldo delle tue competenze nella procedura BELLORA.  
Gradirò un cenno di scarico.

Domani ti farò avere il ricorso che la Ditta Volkart di New  
York e il sig. Casal, suo procuratore, intendono presentare al Ministero  
delle Finanze a giustificazione del loro comportamento connesso a quello  
del sig. Giovanni Gussoni e relativo alla nota vertenza valutaria.

Vorrei che tu approfittassi dell'occasione per ottenèrè dal  
dott. Cianceminò una dichiarazione definitiva sul punto che riguarda le

competenza, e per sapere dove è giunta l'istruttoria che è tuttora  
in corso alle Finanze.

Intereesserebbe accertare proprio se tutto il tempo  
trascorso sino ad ora è trascorso invano, o se invece del lavoro com-  
piuto rimarrà una traccia.

Conto su una cortese, conclusiva risposta, e ti  
saluto affettuosamente.

*[Handwritten signature]*  
ALLEG/ assegno N.058473 Banco Roma p.L.4000

P.S. =Gradirei sapere se tu conosci il sen. Spezzotti.

*[Handwritten mark]*

Milano, 12 Marzo 1938

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Caro Bonomi

ho la tua del 10 corrente così come spero che tu abbia la mia raccomandata di ieri.

Sono d'accordo nella linea che tu suggerisci per il caso Gussoni, abbi però presente che esso ha filiato in quanto collegati e quindi da patrocinare contemporaneamente sono la Casa americana e il procuratore della sua filiale svizzera signor Giovanni Casal.

Dell'uno e dell'altro io ho procura rilasciata a Winterthur il 2 marzo corrente, legalizzata a Zurigo il 3 marzo dello stesso anno.

In ordine alla loro situazione ho predisposto l'accluso ricorso che vorrai consegnare, secondo il tuo progetto, al comm. Ciancimino, allegando i documenti che io ti ho fatto avere a mezzo di Barberio, nel loro testo originale e nella loro traduzione.

Richiamo la tua attenzione anche sulla copia di lettera che ho ~~allegato~~ al ricorso nella quale ho fatto mettere in evidenza le tradizioni della Casa Volkart ed i larghi rapporti che essa ha con l'Italia solo in materia di noli marittimi <sup>mariti</sup> e le modalità dell'offerta di oblazione.

Circa il punto relativo alla utilizzazione in Italia delle lire avute dal Cotonificio Morganti a saldo del debito riconosciuto da esso alla Volkart, mi richiamo a quanto ebbi occasione di scriverti in data 12 febbraio.

Il Casal in definitiva non ha importato per i propri viaggi e le sue permanenze in Italia franchi svizzeri o dollari, ma ha, per contro, data la disponibilità di lire, largheggiato in spese voluttuarie che altrimenti non avrebbe sostenute; sicché l'economia interna del nostro Paese ne è stata praticamente avvantaggiata.

Confido proprio che tu riesca, con la tua autorità, a imprimere all'istruttoria un passo meno lento e ad ottenere, nel caso essa venisse affidata al Ministero delle Valute, che l'episodio Gassoni, Volkart pervenga colà, già istruito e obbiettivamente esposto.

Attendo tue notizie e l'assicurazione che tutto ti è regolarmente pervenuto.

Cordialissimi saluti.



Due allegati

Roma, 14 marzo 38

Caro Birondi,

A mezzogiorno di  
~~ieri~~ domenica, quando già aveva  
impostata la mia lettera, mi  
è giunto il tuo espresso con il  
ricorso della Ditta Volkart.

Prima di presentarlo (e in tale  
occasione parlare anche del ricorso  
Gussoni) io mi permetto di  
farti un'osservazione.

~~Nella~~ Nel ricorso a tua firma  
c'è un riferimento ~~ai fini dell'ottenimento~~  
ad una lettera <sup>della Ditta Volkart del</sup> 2 marzo c.a., che  
tu hai allegato in copia. Ora nella  
<sup>copia in</sup> ~~vebina~~ leggo che la Ditta propone  
di versare come obbligo « la  
somma di <sup>circa</sup> L. 40.000 che essa  
deve ai ora incassare dall'ing.  
Morganti. »

Mi pare che la proposta sia  
esecutiva. Dato il grado di colpa  
della Ditta (se colpa ci è stata,  
ciò che mi pare si debba escludere,  
poche migliaia di lire) <sup>dovrebbero</sup>  
sostare. Ora se proponiamo  
£ 40.000, ~~si~~ i funzionari esigeranno  
(come nel caso Beltra) qualche  
cosa di più: certo almeno £ 45.000.  
La cifra mi pare troppo forte.

Io proprio non preciserei e, per  
lasciare intatto il ricorso, rifarei  
la veline modificando il comma  
della lettera 2 marzo 1938.

Se tu consenti vorrei che in  
quel comma si leggesse così:

«... questa, se è necessario, si dichiara  
« disposta a fare una oblazione all' <sup>ai</sup> <sup>di</sup> <sup>dicino</sup>  
« Italiano, nella stretta misura <sup>di</sup> <sup>orario</sup>  
« ma semplice di dimostrazione <sup>di</sup>  
« suo vivo desiderio di procedere in buono accordo con le

autorità italiana?

3

Se tu consenti ~~io~~ <sup>io</sup> questa  
correzione prudentiale, io farei  
ricopiare in velina la lettera,  
e la allegherei, <sup>con modificata,</sup> al ricorso, che  
può rimanere intatto.

Se si telegrafarmi che  
provvederò subito alla sostituzione.

Cordiali saluti.

P.S. Se tu credi che valga  
la pena di indicare da quali  
fondi si trarrà l'obbligazione, <sup>(sebbene ciò poco importa alla finanza)</sup>  
si potrebbe aggiungere alla dipartita di  
cui sopra quest'altro periodo:  
« Tale ~~la~~ obbligazione ~~non~~ potrà esser  
« fatta mediante rinuncia a favore  
~~dell'Erario di attribuzione assoluta~~  
~~italiana~~  
« dell'Erario, e per me cifra corrispondente

25 della somma che la  
~~della del credito~~  
~~25 da parte del credito che~~  
 25 Ditta <sup>sovrante</sup> deve ancora incassare  
 25 dall'ing. Marganti, 77

Nel telegramma indica se  
~~o~~ <sup>solo</sup> consenti. Va prima  
 o ambedue le modificazioni.

---

Avv. Sino Birardi  
 Via Palestro, 12  
 Milano

Banca Commerciale Italiana  
MILANOCap. L. 700.000.000 interamente vers.  
Riserva L. 147.296.100,95Per i vostri viaggi usate i  
B. C. I. TRAVELLER' CHECKS  
(Assegni per viaggiatori)  
emessi in Lire italiane, franchi  
francesi, Sterline, Dollari S. U.  
e VENDUTI FRANCO DI  
COMMISSIONE E SPESE**A ROMA SCENDETE ALL' HOTEL REGINA  
VIA VENETO**Dirimpetto alla Consolazione degli Agricoltori e vicinissimo al Ministero Cultura Popolare e Corporazioni  
SUONI ALBERGO CATEGORIA "A" 1-035

Il Governo non assume alcuna responsabilità circa la conseguenza del servizio della telegrafia

Ricevuto il 15 MAR 1935 ore 15 Pel circuito N. 1035

Ricevente

CATALANO

INDICAZIONI DI URGENZA

Bolte  
d'Ufficio

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	RUM	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	5013 MILANO	19799	15	15	0930		

CONDIVIDO IN ENTRAMBI LE MODIFICAZIONI PROPOSTE CORDIALITA

BIRONDI

**LOTTERIA  
DI TRIPOLI**

UN BIGLIETTO L. 12

**LINEE ITALIANE PER TUTTO IL MONDO**  
**ITALIA**  
**LLOYD TRIESTINO**  
**ADRIATICA**  
**TIRRENA**

# TELEGRAMMA

N. 101 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

Mod. 90 - Telegr. 1929-XVI.

*Nella è dovuto al fattorino pel recapito. Il lettore rimette una ricerca a stampa quando è incaricato di una riscossione.*

Banca Commerciale Italiana  
MILANO

Cap. L. 700.000.000 Interimiste vers.  
Riserva L. 147.500.100,00

Per i vostri viaggi usare i  
B. C. I. TRAVELLER' CHEQUES  
(Assegni per viaggiatori)  
emessi in Lire Italiane, franchi  
Francesi, Sterline, Dollari S. U.  
e VENDUTI FRANCO DI  
COMMISSIONE E SPESE



**ONOREVOLE IVANDE BONOMI**  
**PIAZZA LIBERTA' 4 ROMA**

Ricerca n. 100

Ricevente 100

JA

INDICAZIONI DI URGENZA

razioni

grafia

Bollo  
d'Ufficio

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	N. S. IL	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	5013 MILANO	19799	15	15	0930		

CONDIVIDO IN ENTRAMBI LE MODIFICAZIONI PROPOSTE CORDIALITA

BIRONDI

**LOTTERIA  
DI TRIPOLI**

UN BIGLIETTO L. 12



**LINEE ITALIANE PER TUTTO IL MONDO**  
**ITALIA**  
**LLOYD TRIESTINO**  
**ADRIATICA**  
**TIRRENIA**

Via de... Valterelli, Firenze - Cap. 8.000.000 (L. 1.000.000)

Per questo pubblicità rivolgersi ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROPAGANDA  
Via de... 40 - MILANO - Telefono 73-721

Roma, 16 marzo 1938

Caro Biardi,

Sono stato oggi al Ministero delle Finanze, dove ho conferito con i soliti funzionari.

La situazione è questa. Si attende il decreto e le relative disposizioni per il passaggio delle <sup>note</sup> pratiche al Ministero delle Valute. Ma intanto - poiché l'attesa si prolunga - il Ministero delle Finanze lavora in pieno, convocando anche il Comitato che tu sai, per quelle pratiche che debbono essere esaminate.

La pratica Jussorri e quella (che naturalmente vi sarà abbinata) della Ditta Volkart, fanno parte del famoso gruppo dei 38, ~~di~~ sotto il nome "gruppo Bonicchi", perché esso è il primo nome del lungo elenco.

Ora di tale complesso di fatti che non  
si è ancora iniziato l'esame, continuando  
a piovere ancora ricorsi, illustrando  
di ricorsi presentate, documenti di prova  
e altro. Se però, al ritorno del  
grand'uff. Agostini da Londra, il ministero  
delle Valute ~~decidesse~~ di tardare ancora  
il passaggio, il ministero delle Finanze  
(anche per non recare danno agli  
imputati con indugi lungissimi) affronterà  
in pieno l'esame <sup>e il giudizio</sup> leggendo, e postillando,  
ponderando i numerosissimi incarti,  
arrivati in queste settimane. E in  
tal caso <sup>i due noti</sup> ~~funzionari~~ sono già inclini  
a usare la maggiore indulgenza nel  
caso Gassoni-Volkart, di cui abbiamo  
oggi ricercato ~~il~~ il profitto.

Li aggiungo (sebbene la notizia sia  
ancora <sup>molto</sup> vaga e merita conferma) che, qualora  
la materia passi al ministero  
delle Valute, si sarebbe <sup>inclinati</sup> affidata, non  
già al Coburno, ma ad un magistrato  
da scegliere di accordo col ministero della Giustizia.

Li avviso per collocarla nel tuo fascicolo.  
La lettera 2 marzo quale è stata <sup>da me</sup> modificata col tuo consenso  
copia di Saluti cordiali.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano 17/3/1938 XVI°

Carissimo Bonomi,

Ho avuto la tua del 16 corrente e, ti ringrazio delle cortesi comunicazioni  
che mi hai fornito.

Io verrò a Roma dopo il 23 e ci incontreremo, spero, conclusivamente.

Cordialissimi saluti

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Bonomi', written in a cursive style.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 5 Aprile 1938.

Caro Bonomi,

Richiamo la tua attenzione su questa circostanza inerente alla posizione GUSSONI-VOLKART.

E' oramai assicurato che le decisioni saranno prese dalla Direzione Generale del Tesoro in ordine al caso che riguarda questi nostri clienti.

Ti pregherei quindi di rivedere Ciancemino, il quale è più informato di quello che non vuol far credere ed ha lavorato intelligentemente, per dirgli che insomma noi contiamo che la situazione sia rapidamente sbrogliata e che si tenga conto che l'opera della ERCOS-GUSSONI e della VOLKART sia valutata non solo secondo equità, ma anche secondo una rigorosa giustizia: il che significa, in parole povere, che ai nostri clienti nulla dovrebbe essere imputato, perchè in definitiva la colpa da essi commessa è una colpa venialissima e senz'altro perdonabile, data la complicazione della legislazione valutaria e data la nessuna ripercussione che da questo pagamento in lire italiane è venuta all'economia del nostro Paese.

Gradirò tue notizie, insieme ad una pronta risposta per quanto riguarda quei due quesiti che ti ho prospettati insieme ai ricorsi relativi.

Cordialissimi saluti.

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO (2/28)

Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 6 Aprile 1938.

Carissimo Bonomi,

Ho ricevuto la tua cortese comunicazione e l'ho passata al comm. Bonecchi.


Bisogna che tu ti tenga pronto se tutto ritorna alle Finanze.

Dovresti pregare il comm. Ciancamino di essere benevolo anche con noi.

Fammi avere al più presto la prova della definizione della vertenza CALDANA SANTAMBROGIO-FISCO.

Comunicami anche l'importo delle notule e notizie sulle altre due vertenze.

Ti saluto affettuosamente.



Caro Rivaroli,

Roma, 7 aprile 1938

Ho cercato di interpretare ed esaudire il tuo desiderio esprimerti con la telefonata di ieri.

Non mi è parso ~~opportuno~~ <sup>conveniente</sup> andare direttamente dal canon. De Agostino che non conosco personalmente. Egli avrebbe osservato che era prematuro chiedergli le sue impressioni ~~su~~ sui casi ~~decretati~~ di compensazioni volontarie decise dalla Polizia tributaria, ~~e~~ e giunti solo da pochi giorni alla <sup>cognizione del suo</sup> Ministero e che era poi inopportuno chiedergli le sue impressioni che naturalmente vorrà tenere riservate.

Invece mi sono giovato d'un amico che ha qualche relazione con funzionari del Ministero delle Finanze, funzionari che sono in grado di raccogliere gli umori e le tendenze dei loro superiori.

Però secondo le ~~mie~~ informazioni raccolte pare prevalga il proposito

di rinviare a più tardi ~~la~~  
il passaggio di competenza delle  
controversie velutarie dal Ministero  
delle Finanze a quello delle Valute;  
~~ed di~~ ~~abbinare~~ e intanto provvedere  
alla riorganizzazione ~~del~~ Ministero  
per far posto alle nuove  
incombezze <sup>derivanti dal</sup> futuro passaggio.

Portanto sembra ~~che~~ si sia  
di avviso di lasciare che  
la Finanza <sup>giudichi</sup> instrui e risolva  
le 36 o 38 controversie incluse  
nel cosiddetto ~~ed~~ incarto Bonaldi  
esonerando così il Ministero  
delle Valute da un compito  
per il quale non ha ancora organi  
adeguati e preparati.

In conformità a tutto questo  
~~si fa~~ ~~che~~ ~~accetta~~  
il Ministero delle Valute risponderà  
a quello delle Finanze dando

il prescritto parere sull'incerto  
banchi che gli è stato  
trasmissi <sup>da circa una settimana</sup> con che dimostrerà  
il desiderio che le Finanze  
procedano come per l'addietro  
alla definizione delle vertenze.  
In quanto al tenore del parere  
nulla posso dire. Credo però che  
la voce di severità nuova, non  
abbia <sup>troppo</sup> fondamento. E il Ministero  
~~delle Finanze~~ ~~servire~~ delle Finanze  
non credo voglia scendere a  
particolari sulle varie e singole  
imputazioni (nel quale caso potrebbe  
senz'altro giudicare e non  
lasciar giudicare a gli altri) ma  
esprimerà alcuni concetti gene-  
rali che, appunto perchè <sup>molto</sup>  
generalissimi, non possono penetrare  
in carità.  
Piacermi credo, per le

informazioni assunte, che  
sarà ancora il Ministero  
delle Finanze a <sup>(dopo il suo definitivo</sup> ~~giudicare~~  
giudizio, sulle note ~~della~~ <sup>sulle note</sup> vertenze, e che tale  
~~giudizio~~ <sup>giudizio</sup> non potrà essere  
notevolmente influenzato  
dal parere ~~del~~ che  
sarà per emettere il Ministero  
della Valute.

Saluti cordiali.

5/4/1938

Carissimo Bonomi

Am cuore ho ti presenti  
il grand uff. <sup>la</sup> Bonetti.

Ci fer già infatti inverte  
telefonamente con lui.

gli si rimoverà la preghiera  
che ~~è~~ ho rivolto oggi per  
fido. È ormai ora di fare il  
punto in ordine a questa

questi strana questione  
della competenza.

Il tuo felice colloquio con  
il conum. D'Agostino, direttore  
generale al Ministero degli  
Affari e delle Valute, può  
esser.

infatti risolutivo.

Il D'Agostino è stato desidia-  
to per stendere il parere  
richiesto dalle finanze,  
egli può dire a te se  
l'incarico sarà frattempo  
o no e se in questa seconda  
ipotesi i criteri ch'egli suggerir-  
rà siano o meno di favorevole

za e di compressione.

Altri presente che Sig. Colombo,  
Capo phinetta di fiammeri, con me  
si è espresso in forma chiara  
e precisa, nel senso d'una netta  
diminuzione fra i traffici  
di valute pregiata e recuperati  
di qualche lentamente ottenuti  
all'estero e così congelati -  
Il comm. Bonicchi ha aggiungerà  
altri particolari e si ragguaglierà  
intorno all'intervento degli Esteri.

Per tutto preme ora sapere  
chi farà il nostro giudice  
definitivo - Conto su la sua

autorità per conoscere in forma  
conclusiva e sicura una indica-  
zione tranquillante.

Si migraio, gradito che  
su mankenza il contratto anche  
con il grand aff. Bonenchi e  
si saluto un vivi prom-  
cordialità. fur Prim.

Canfero  
con il gruffo

Bonvicelli

Lora di  
giovedì 7 aprile  
1938

Per S. E. Sav. <sup>+</sup> prof. Franco Bonomi

Cavaliere della P. S. Lucomiata

P<sup>to</sup> della Libertà 4

Roma

---

Gr. Uff. Eraldo Bonocchi

Pho

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano 12/4/1938

Caro Bonomi,

Mi riferisco al tuo poscritto riguardante la situazione Bonecchi.  
In realtà io non avevo saputo dal Bonecchi che egli aveva conferito con te. Le abitudini di questo cliente <sup>non</sup> sono delle più ricercate; d'altra parte gli si deve far credito anche per ~~che~~ lo stato d'animo non certo brillante in cui egli versa.

Ad ogni modo non condivido il tuo avviso in ordine al rifiuto che il Bonecchi avrebbe opposto alla richiesta cauzione e glielo ho scritto qui a Milano perchè supponevo che egli fosse ritornato domenica sera da Roma. Glielo ho ripetuto <sup>ho</sup> in una lettera che gli ho spedito oggi al Gran Hotel. Sono giunto alla formulazione di questo parere discorde dal tuo, perchè mi è sembrato che dopo l'insistente richiamo alla entità e delicatezza degli interessi del Bonecchi in Bulgaria dove la sua presenza era ed è indispensabile, il rifiutare il passaporto per una questione di denaro poteva e può costituire un pregiudizio. Inoltre non mi sono mai fatto illusioni, nè ho taciuto questo mio stato d'animo al cliente, per quel che riflette la conclusione della vertenza.

Una sanatoria di carattere pecuniario relativamente ingente interverrà ed il Bonecchi se rifiuta la formula della cauzione può trovarsi domani di fronte ad un provvedimento di multa o di ammenda invece che alla soluzione oblativa.

Ecco perchè ho dichiarato che al posto del cliente io avrei aderito alla richiesta.

In ogni modo io ti prego di tenere contatto col Bonecchi se ti riesce, e di spendere per lui una parola buona presso i tuoi amici della Finanza.

Cordialmente



Roma, 13 aprile 78

Caro Biondi,

~~Al Bonserchi e venuto~~

~~da me~~ Tu hai esattamente  
~~inteso~~ intravvisto lo stato  
d'animo del Bonserchi, e intanto  
le ragioni per cui è venuto  
una seconda volta da me.

A me ha detto che aveva  
si ragioni per andare all'estero,  
ma non così urgenti da dover  
sottostare alla cagnione, offensiva  
per lui che ha case e fondi  
in Italia da garantire qualche  
multa. Su tali detti <sup>qualunque</sup>  
espresso il parere che <sup>ho</sup>  
non aderire. <sup>convenisse</sup>

Ora la pratica è alla Finanza  
che istruirà ~~il~~ dopo Pasqua  
e con circa un mese di lavoro,  
le varie imputazioni. Come  
sarà il Valute ~~ha~~ <sup>consigliata</sup>  
il direttore delle

la maggiore severità. Ma  
la Finanza è più serena e  
meno influenzabile da rumori  
personali.

Cordiali saluti.

Roma, 30 aprile 58

Caro Biondi,

Per le controversie  
volutarie non ti ho dato  
notizie già perché so che te  
le manda frequentemente e  
diligentemente l'avv. Marcello  
Corsetti, ~~che~~ col quale sono  
in assidua comunicazione.

L'avv. Barberio Corsetti  
mi accenna alla eventualità  
di una mia visita ad  
Introna, dato che la Banca  
d'Italia è stata interpellata.  
Ma perché la visita ~~può~~  
possa avere una qualche efficacia  
occorrerebbe sapere ~~su~~ <sup>sui</sup> ~~su~~  
i punti sui quali la Banca  
è stata interpellata e le

cose concrete da suggerire.  
Intanto puoi essere certo  
che, dal 3 maggio a tutto  
il 10, gli uffici pubblici  
di Roma saranno in  
vacanza. Questo contegno  
della vacanza è così diffuso  
che io stesso me ne  
andrò a riposare per una  
settimana nella casetta di  
Assenza sul lago di Garda.  
Cordiali saluti.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 6 Maggio 1938.

Caro Bonomi,

Non ho avuto nulla dall'esperto.

Non sono però preoccupato perchè penso che questa situazione di festa generale, all'Urbe abbia rallentato il ritmo di tutte le attività burocratiche.

Ho preso nota di quanto mi scrivi per il versamento, che io indirizzerò al tuo studio.

Il conto di essere a Roma anch'io. Nel caso tardassi, ti comunico con la presente quanto m'interesserebbe sapere, attraverso di te, dal comm. Introna.

Il Ministero delle Finanze ha richiesto a suo tempo alla Direzione Centrale della Banca d'Italia se rispondesse alla verità che il Bonecchi - prima di accingersi allo scongelamento dei suoi crediti in Bulgaria - si fosse effettivamente rivolto al nostro maggiore Istituto di Credito, proponendogli di renderlo partecipe a quest'opera di scongelamento, sia con un passo diretto presso la Banca Nazionale Bulgara, sia attraverso la concessione di permessi di importazione di merci dalla Bulgaria, in corrispettivo dei levas colà immobilizzati.

Le lettere relative, secondo quanto afferma il Bonecchi, non furono evase dalla Direzione della Banca d'Italia; che, anzi, gli furono restituite.

Fu proprio di fronte a questo comportamento sconsolante che egli si è deciso di agire, come agì.

La circostanza avrebbe un effetto notevole se fosse confermata.

A me quindi preme di sapere come effettivamente si sia

27 aprile  
1938

comportato l'Ufficio competente della B. d'Italia.

Vorrei poi che tu scrivessi subito all'esperto, dicendogli se egli ha esaminato la pratica riguardante il ricorso dell'Ufficio Vendita Latte in polvere, e che impressione ne ha ricavato.

Possiamo difenderci ?

Possiamo sperare non solo nella applicazione pura e semplice della tassa scambio, ma anche nell'esonero del pagamento della tassa, in quanto non vi è stato duplice trapasso ?

Attendo che tu riesca <sup>I</sup>ottenere una precisazione su questo punto e sull'altro relativo alla notula.

Cordialissimi saluti.

Benedetti

Roma, 19 maggio 1958

Caro Birondi,

Secondo il tuo desiderio  
mi sono recato stamattina al  
Ministero delle Finanze per  
conferire con il comm. Grassi.

Il Direttore Generale era assente  
e lo sostituiva il Vice Direttore  
comm. Ventura. Poiché - come sai -

il comm. Ventura presiede  
la speciale commissione  
che ~~esamina~~ dà parere sulle  
note vertenze, ho pensato  
che una conversazione con  
lui sarebbe stata più  
conclusiva.

Il Ventura mi ha confer-  
mato ciò che mi aveva detto

il biaccinismo circa il  
decreto emesso e già regi-  
strato ma non ancora  
pubblicato, e circa le norme  
procedurali che il Ministero  
delle Finanze vuole emanare  
per decreto-legge.

Stando così le cose il Venturo  
a differenza del Ciancimino,  
crede che sarebbe migliore  
cosa attendere che ~~da~~ tutte  
le pratiche in corso passassero  
al Ministero delle Finanze, per  
lasciare a quest'ultimo la  
intera responsabilità delle  
decisioni.

Se si trattasse di ~~pratiche~~  
vertenze non gravi (come quella

del Gassoni di cui ~~è~~ <sup>io</sup> <sup>3</sup>  
l'ho informato minutamente  
mente) egli ~~non~~ ~~vedrebbe~~  
l'opportunità di decidersi  
anche nella situazione attuale  
che è di <sup>estrema</sup> incertezza. Ma  
risolvere le grosse questioni  
del Bonicchi e di altri in  
un momento in cui il Mini-  
stero delle Finanze è esautorato  
per la conoscenza di un  
decreto (~~esautorato~~ ~~già~~ <sup>già</sup> registrato sebbene non  
ancora pubblicato) che gli toglie  
la competenza, gli pare  
ripiugni alle buone norme  
dell'amministrazione pubbli-  
ca. Sta intanto di fatto che  
egli non pensa per ora di

4  
convocare la Commissione  
di cui è presidente.

Come vedi fin qui le  
opinioni e le inclinazioni  
del Ventura coincidono con  
quelle che il Grassi avrebbe  
esposto al tuo amico e che  
ti hanno riferito.

Senonché neppure il Ventura  
~~concorda con il Grassi~~ <sup>desidera</sup>  
che, pendurando l'indugio  
(forse ad arte voluto) del  
Ministero delle Fabbriche si  
mettersi in grado di giudicare  
le note vertenze, queste  
debbono essere risolte ~~dalla~~  
dal Ministero delle Finanze. <sup>Da</sup>  
fatti se l'istruttoria delle

5

vertenze si completasse  
nel frattempo il Ministero  
della Salute non avesse deciso  
di pubblicare il decreto, anzi  
i decreti, è ovvio che non  
si potrebbe rinviare all'in-  
finito ma definitivamente  
che è vivamente attesa  
dagli interessati.

In sostanza il corso della  
conversazione si può con-  
durre in queste proposizioni:

- a) assoluta incertezza circa  
la competenza a risolvere le  
~~vertenze~~ ~~la~~ ~~vertenze~~ delle  
attuali vertenze in corso;
- b) riluttanza della Finanza a  
decidere mentre se che è ormai  
esautorata, ~~anche se non~~
- c) possibilità comunque che

7  
perduto avendo l'indugio <sup>delle Valate</sup>  
le Finanze abbi' ora a  
decidere le ~~pratiche~~ <sup>pratiche</sup> già in  
~~corso~~ esame.

Ti saluto cordialmente

Caro Biondi;

Roma, 28 maggio 38

Per le parti che  
valutarie niente di nuovo. La  
situazione è ancora quella che  
mi ha prospettata il con. Ventura.

Nulla di nuovo <sup>pure</sup> da parte  
della Banca d'Italia. L'amico  
non ~~ha~~ ~~esatto~~ mi ha fatto  
più o meno nessuna comunicazione.

Saluti cordiali

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO (2/26)

Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 20 Maggio 1938.

Carissimo Bonomi,

Grazie della tua comunicazione.

Mi preme ora di sapere qualche cosa per quel che  
s'attiene all'intervento Introna.

Cordialissimi saluti\*



Roma, 4 giugno 28

Caro Pirroni,

~~L'anno~~ L'anno  
della Banca? Stabia mi ha  
informato telegrafato ~~per~~ qualche  
giorno da avvertendomi  
che la risposta era partita  
e che era "molto favorevole."

Ma l'avv. Barberio Cossetti  
mi ha comunicato che la  
risposta è tale da giovare  
molto poco agli imputati.

Nella settimana prossima  
io e Barberio ci alterneremo  
nelle esplorazioni reciproche  
per conoscere chi finalmente  
sarà il giudice: le Finanze  
o le Valute.

Salute cordiale,

(Caro Signorini,

Roma, 9 giugno 38

Il tuo espresso di martedì ho impiegato per giungermi più di una lettera ordinaria. Mi è arrivato ieri mercoledì alle 13, <sup>quando</sup> non era più possibile vedere il <sup>giorno</sup> con, Guassi. Infatti nel pomeriggio egli era occupato per esami di concorso, e solo stamattina ho potuto parlargli.

Dunque le Finanze non hanno più competenza in materia, e con l'invio dell'incarto (chiamiamolo così, dal nome del capitalista) <sup>Bonelli</sup> esse hanno esaurito completamente e definitivamente il loro compito. La voce da te raccolta <sup>è</sup> ha forse <sup>La</sup> origine dal fatto che per le pratiche già decise o per le quali si è già sentita la Commissione Consultiva presieduta dal Ventura,

provvede (ai) ultimi matricoli  
Bianca. Così, <sup>ancora</sup> ad esempio, se  
la <sup>nostra</sup> pratica Belloni fosse ancora  
in corso perché non si è ancora  
pagato o per altro motivo, essa  
sarebbe condotta a termine, <sup>essa</sup>  
della Finanza perché già decisa  
dalla Finanza stessa.

Ad ogni modo per maggiori  
particolari il Direttore Generale  
mi ha rinviate al com. Ciancimino  
che ~~esso~~ ha seguito <sup>passo</sup>  
passo, tutte le <sup>complete</sup> ~~verifiche~~ <sup>vicende del passaggio</sup>  
[Dal Ciancimino ho saputo:

1. che tutto l'incarto Roverelli  
comprendente 27 pratiche <sup>comuni</sup>  
presso la pratica Gussone) sono  
andate pochi giorni fa alle  
Valute, con che si chiude

de ordinamento la competenza  
della Finanze;

2° che il caso Boverchi per  
il quale c'era tanta elettricità  
in giro e tanta furore di  
indignatione (molte le lettere  
anonime di Demuzia al Mini-  
stro e al Capo del governo) si  
è andato sgonfiando per via  
e soprattutto merce la relazione  
della Banca d'Italia che ha  
chiarito molti punti ed ha  
temperate molte accuse;

3° che il ~~ministro~~ Ministero  
della Banca ~~(Dott. Gio. De Sanctis)~~  
affiderà l'istruttoria delle  
pratiche all'Istituto Nazionale  
per i Cambi con l'estero che  
risiede in Via del'Umiltà 43,  
pur dipendendo dal ~~Ministero~~

della Valle <sup>provvisoriamente</sup> e della <sup>giurisdizione</sup> generale che regge il <sup>comune</sup> D'Agro  
stivo;

4- che finché, <sup>non tarderà che qualche</sup> ~~il~~ <sup>giorno</sup> non sia uscito il <sup>decreto-legge</sup> ~~decreto~~ che fissa le norme di procedura  
~~le~~ <sup>si</sup> ~~valle~~ non <sup>si</sup> inizieranno  
le istruttorie che saranno <sup>in</sup> valutate  
dalla <sup>Commissione</sup> ~~Commissione~~ Consultiva, la quale (per  
notizie sicure) giunte al <sup>biaccinino</sup>  
sarà formata da <sup>funzionari</sup> ~~funzionari~~  
del Ministero e non da altri  
magistrati, come si era  
prima, <sup>giacché per prassi costante</sup> ~~sempre~~ ~~la~~ ~~Commissione~~  
ma <sup>puramente</sup> ~~Commissione~~ Consultiva  
non può per sua natura che  
avere carattere amministrativo  
ed interno;

5- che le decisioni andranno

il silenzio che non quando  
la competenza era delle Finanze;  
giacché nelle nuove disposizioni  
il Ministero della Salute, ignorando  
la mole del lavoro (si sono trattate  
alle Finanze circa ~~1000~~ <sup>diecimila</sup>  
pratiche), ha disposto per legge  
che tutte, ~~le~~ <sup>le</sup> nuove ~~le~~ <sup>le</sup> più ~~le~~ <sup>le</sup>  
importanti, ~~le~~ <sup>le</sup> vertenze si anno portate  
alla Commissione Consultiva,  
con che il lavoro della  
Commissione <sup>stessa</sup> diventerà ~~meno~~  
pesoso e faticoso.

Da tutto questo puoi desumere  
che i <sup>immediatamente</sup> ~~primi~~  
a) avremo un periodo di orienta-  
mento ~~che~~ nel quale ~~è~~ <sup>è</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
sarà difficile comprendere gli  
numeri dei nuovi giudici; ~~troppo~~

nuovi per avere altri  
sioni ~~più~~;

b) che, dopo questo primo orienta-  
mento, avremo un periodo istruttivo  
forse non lungo giacché le Finanze  
hanno già raccolto il materiale  
necessario, compresa la relazione  
della Banca d'Italia;

c) che finalmente avremo la  
decisione sentita la speciale  
Commissione che sarà co-  
stituita fra breve.

Saluti cordiali

aff.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 28 Maggio 1938.

Carissimo Bonomi,

Ho avuto le tue comunicazioni e te ne ringrazio.

Gradirei proprio che tu riuscissi per le due pratiche a svegliare il dormiente, anche per evitare che si faccia tutti una poco brillante figura.

A costo poi di tediarti, permettimi che ti ricordo la opportunità di una telefonata a quel funzionario della Banca d'Italia per provocare qualche comunicazione concreta.

Mi si dice che il Governatorato avrebbe risposto sin dal giorno 25 al Ministero delle Finanze.

Circa quel tal promemoria, stai tranquillo che la persona a cui è affidato è in intimità tale con il superiore gerarchico del tuo patrocinato da potergli parlare efficacemente.

Cordialissimi saluti.



STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 7 Giugno 1938.

ESPRESSO

Caro Bonomi,

Mi permetto d'insistere ancora presso di te allo scopo di ottenere che almeno la pratica **COT. DELL'ACQUA** sia dal nostro esperto avviata ad una soluzione definitiva.

Gli interessati, sulla scorta di quanto io avevo loro scritto, contano perchè il rapporto sia concluso al più presto.

Vedi quindi di premere quanto meno perchè si abbia la bozza del ricorso aggiuntivo e la istruttoria sia così aggiornata sul punto delle nostre essenziali difese.

Gradirei poi che tu domani stesso potessi accertarti dal comm. Grassi sull'esattezza di questa notizia che mi è pervenuta da fonte non sospetta ma che a mio avviso merita conferma.

Mi si dice dunque che, dopo l'avvenuta pubblicazione del decreto con il quale è assegnata alle Valute la competenza in ordine alle note infrazioni valutarie, il Ministero delle Finanze, anzichè trasmettere i fascicoli delle procedure che c'interessano, puramente e semplicemente, s'accingerebbe ad inviarli con una relazione che recherebbe già il parere del comitato consultivo presieduto dal comm. Ventura, ed in calce il testo delle singole sanzioni.

Tutto ciò, mi si aggiunge, sarebbe effetto di un accordo fra i due rispettivi Dicasteri.

Orbene, a parte la stranezza della procedura, a parte il fatto che mi consta già firmato dal Sovrano il secondo decreto di natura procedurale istituente la commissione presso il Ministero delle Valute, quello che mi rende dubbioso sull'esattezza della notizia è il particolare

relativo al parere del Comitato del Ministero delle Finanze, il quale, per  
contro, mi risulterebbe non essere mai stato convocato.

Ritengo in ogni modo che una tua conversazione con Gras  
si sia in grado di tranquillizzarmi su ogni punto.

Conto sulla tua consueta e cordiale sollecitudine.

Ti ringrazio e ti saluto affettuosamente.



P.S. = Per il sig. Decupis, proprio oggi veniva fatta la segnalazione che  
tu mi hai richiesta.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

₤ 1000 per Bonomi

Milano, 8 Giugno 1938.

RACCOMANDATA

Caro Bonomi,

Mi richiamo alla mia del 6 corrente con la quale ti pregavo di accertare, attraverso un contatto col comm. Grassi, se le Finanze si consideravano definitivamente spossessate delle pratiche valutarie che s'interessano senza coronare l'opera di istruttoria da esse compiuta con una relazione specifica inerente ad ogni singolo caso.

Ti rinnovo la preghiera non senza aggiungerti che forse uno scambio d'idee con Barberio può essere utile.

A titolo di acconto per le tue prestazioni cortesi nella procedura del signor Eraldo, ti accludo un assegno di lire 1000.

Grazie per quanto mi vorrai rispondere anche in ordine alla procedura che interessa il Cotonificio Dell'Acqua di Legnano.

Cordiali saluti.

ALLEG/ assegno

*L. Milla*

*Bonomi*

Milano, 18 Giugno 1938

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Carissimo Bonomi

Non so se tu avrai occasione di vedere Soleri a Roma. Dovresti cercarlo perché a me preme fargli sapere che è necessario, soprattutto in questa nuova fase, forse conclusiva, della vertenza valutaria Bonecchi e C., accordarci su una linea di condotta comune.

Il Soleri assiste il signor Piatti, altro degli imputati in questa disgraziata faccenda e altro dei soci, con il Bonecchi, della Società bulgara "La Fortuna".

Gradirei una tua cortese sollecita risposta.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Bonomi', is written over the typed text 'Cordiali saluti.'.

Roma, 21 giugno 38

Caro Biundo,

Il Gobbi non è a Roma. Ho telefonato ieri, dopo la tua lettera, negli studi dove fu recapito, ma nessuno ha potuto darmi notizie di lui.

L'avv. Nolle si è incaricato di avvertirmi subito appena il Gobbi verrà a Roma.

Ciao. Cordialmente

Thw

A Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze.

R O M A

ECCELLENZA

Sembra giunto al sottoscritto Eraldo Bonecchi, industriale tintore con stabilimento in Rho e domicilio in Milano, il momento di riassumere, nella forma più pacata ed obiettiva, gli argomenti e le ragioni che a propria difesa egli ha già, in precedenti memoriali, esposti alla E. V. circa la dolorosa e torturante controversia valutaria contestatagli dal Comando della Polizia Tributaria Investigativa di Milano.

In quest'ora di particolare dolore, e sapendo di rivolgersi alla E. V., il sottoscritto non terrà nascosto nulla della propria attività di industriale e di italiano; non tacerà particolare alcuno anche se questo possa apparentemente ritorcersi contro di lui; ma non rileverà soprattutto le assurde e malvagi insinuazioni che vociatori, lividi e invidiosi delle sue oneste e sudate fortune, hanno tentato di spargere sul suo integro e cristallino passato di lavoratore e di fascista.

Parlano per lui in forma eloquente le opere oh'egli ha compiute in Bulgaria, dove delle industrie modello per la filatura, la tessitura, la tintoria, la stampa, il candeggio testimoniano la genialità italiana attraverso la modernità dei mezzi adottati e la perfezione del macchinario tutto italiano.

Depongono in suo favore centinaia di italiani, i quali a Sofia, per merito del sottoscritto, hanno trovato, oltre il pane onorato, la stima e la considerazione di tutta la nazione Bulgara.

Essa, a coronamento della fortunata e tenace attività del sottoscritto, a lui - straniero in Bulgaria, ma straniero stimatissimo - ha assegnato una delle più ambite e rare onorificenze bulgare: la Croce di Commendatore dello Zar Alessandro.

Testimoniano per lui in Italia il suo tenace spirito di sacrificio, al quale si deve se la tintoria di Rho, che dà lavoro a oltre 500 operai, abbia potuto superare le bufere economiche e che per la durezza dei tempi dovette subire; l'incessante azione di beneficenza svolta in favore del Fascio di Rho; le elargizioni in pro della istruzione dei figli del popolo; il devoto omaggio verso i concittadini caduti nella grande guerra, l'eroismo dei quali fu consacrato nella costruzione di quell'Ospe<sup>da</sup>le Civico di Rho.

E l'idea propulsiva del fascismo fu largamente seminata e sorretta in Bulgaria, dove l'organizzazione dei Fasci all'Estero ebbe nel sottoscritto un fervido, convintissimo zelatore.

Questi accenni non siano considerati immodesti od estranei all'argomento che ci tiene in questo momento.

Essi sono stati fatti per ottenere quanto meno che la voce della difesa abbia libero sfogo come dev'essere consentito a chi in tutto il suo passato ha dato prova di rettitudine, di attaccamento al lavoro, di devozione al proprio Paese.

Ma eccoci a discutere delle accuse che sono state ele-

vate contro il sottoscritto.

Egli, per quanto ricorda, in ordine alle contestazioni mossegli dagli agenti operanti e dal funzionario della Banca d'Italia che li assisteva nel compito delicato ed importante, crede di poterle raggruppare in tre ordini di argomentazioni:

il primo investe la mancata denuncia di azioni di società bulgare, e la omissione della denuncia dei correlativi dividendi;

il secondo si estende alle cosiddette compensazioni valutarie illecite che il sottoscritto avrebbe compiute per venire in possesso degli utili di tali azioni;

il terzo riguarda l'utilizzazione, senza preventiva autorizzazione, di crediti all'estero denunciati ed a suo tempo offerti alla Banca d'Italia, per levas I.665.612.

Lo scrivente tratterà questi singoli argomenti in forma separata ed autonoma. Ma desidera pregiudizialmente ricordare quanto meno a sè stesso che molte, troppe apparenze accumulate contro di lui non hanno ancora trovato una adeguata, precisa confutazione.

Varrà quindi la pena ch'egli faccia alcune premesse le quali indubbiamente gioveranno alla obiettiva, equanime comprensione della sua posizione.

Il sottoscritto appare, nel verbale della P.T.I. di Milano ed in tutte le informazioni che ad esso hanno tenuto dietro, come il perno ed il capolista della non breve teoria dei prevenuti.

Siamo di fronte ad una circostanza meramente fortuita che non può essere invocata ai danni del sottoscritto, solo si ponga mente al fatto che egli in Italia è industriale tintore, il quale non ha mai avuto necessità, bisogno, neppure occasione di far capo all'Istituto Cotoniero Italiano per la vita della propria azienda in cui si lavora il cotone non per tesserlo e trasformarlo, ma solo per tingerlo su ordinazioni di terzi.

Orbene, l'armeggio fraudolento e preoccupante, il quale ha dato luogo alle indagini ed alle operazioni della P.T.I. di Milano, si estrinseca e si concreta prevalentemente nella cosiddetta speculazione sui buoni reintegro cotone del tutto ignota al sottoscritto ed a cui egli è stato completamente estraneo.

Sfida il sottoscritto chiunque a provare documentalmente che egli sia stato in rapporti di affari col Cotonificio Morganti per gli scopi fraudolenti che gli si addebitano, ed abbia comunque appreso e neppure immaginato che il signor Modai o chiunque degli altri prevenuti di cui parla la P.T.I. di Milano compisse operazioni di esportazione clandestina di valuta pregiata.

Infatti il sottoscritto, per le ragioni della sua industria, non ha mai avuto bisogno nè di buoni di esportazione, nè di valuta pregiata, perchè egli non lavorava e non lavora per la esportazione, ma tinge solo tessuti per conto di clienti italiani.

La prima delle tante leggende affiorate e poste in essere circa l'opera del sottoscritto = quella cioè di essere complice di chi operava nella speculazione dei buoni reintegro cotone = deve pertanto, alla luce delle suesposte dichiarazioni

che sono il frutto di una verità documentata e documentabile, cadere in frantumi.

Ha parlato il sottoscritto di verità documentata e documentabile, perchè - a proposito dei suoi rapporti di complicità con il Modai - deve risultare a V.E., attraverso l'attento esame degli atti che riguardano e compongono le contestazioni a lui mosse, come il comando della P.T.I. abbia finalmente riconosciuto che il cambio dei levas consegnati dal sottoscritto a Sofia, dopo di aver ricevuto in Italia lire, avveniva proprio per opera del cosiddetto complice sig. Modai ad un cambio notevolmente maggiorato su quello ufficiale, in quanto, mentre il cambio ufficiale era intorno a 4.38, egli ha sempre pagato le lire in ragione di 5.50.

Se, dunque, il sottoscritto fosse stata l'anima gemella del signor Modai ed il motore delle speculazioni che costui ed altri hanno compiute, non sarebbe stato costretto a cedere i propri levas ad un prezzo inferiore a quello reale, e ciò appunto perchè, partecipe di tutta l'operazione, o non avrebbe certo subito un taglieggiamento del genere, o comunque avrebbe potuto recuperare nello svolgimento e nella conclusione della complessa operazione, la sua perdita iniziale.

Invece nulla di tutto questo è avvenuto.

Nei suoi magistri, spontaneamente esibiti ed invocati dalla P.T.I. come documento decisivo ed inoppugnabile a suo carico non risultano infatti altre operazioni all'infuori di quelle riguardanti il cambio dei levas in lire ed intorno alle quali vi è traccia precisa, diligente e persino minuziosa.

Ma la seconda leggenda, tenace e fantasiosa al pari della prima, è quella in forza di cui si dichiara apoditticamente che il sottoscritto era fornitore del Modai per circa 30.000 sterline.

Tutto ciò è falso ed inventato.

Invero la P.T.I. è costretta ad ammettere che il sottoscritto effettivamente ha fornito, contro versamento di lire in Italia, levas bulgari a Sofia.

L'operazione del tramutamento di levas in sterline a Sofia, fuori di ogni controllo del sottoscritto, per opera di persona a lui non certo legata nè da vincoli di affari, nè da vincoli di lavoro, nè da rapporti di amicizie, avviene sulla base di criteri, di istruzioni, di progetti che promanano dal solo Modai.

Ed allora perchè insinuare che il sottoscritto ha fornito al Modai 30.000 sterline solo sulla scorta del facile calcolo derivante dal cambio ufficiale fra i levas scongelati dal sottoscritto e le sterline che il Modai avrebbe, attraverso un suo congiunto, il sign. Beppe Franco, comperate a Sofia ?

A questo interrogativo, l'adamantina coscienza di V.E. dovrà rispondere - il sottoscritto lo spera fermamente - nel senso di negare valore ad una affermazione che non è suffragata da nessuna prova e che anzi è sempre implicitamente smentita dalla P.T.I., tutte le volte che essa è costretta a spiegare il meccanismo ed il congegno delle compensazioni scoperte e segnalate all'attenzione delle competenti Autorità.

: Così come l'E.V. dovrà, nel senso di giustizia che

caratterizza ogni sua decisione, discriminare la figura del sottoscritto da quella di parecchi altri coimputati.

Il sottoscritto - ha l'orgoglio di ripeterlo - non è un frodatore per necessità o per indole; non è l'uomo dai mille mestieri, dalle equivoche attività, dalle molte cittadinanze, dalla dubbia fede. E' un industriale onorato ed onesto che il suo Re ha voluto distinguere col titolo di grand'ufficiale della Corona d'Italia; e che il P.M.F. ha conservato per 13 anni alla testa della Civica Amministrazione di Rho.

Affrontiamo ora a viso aperto il triplice ordine di imputazioni.

Sulla mancata denuncia di azioni e la omissione della denuncia dei relativi dividendi, il sottoscritto osserva che essa non ha, nè sotto il profilo morale nè sotto il profilo economico, la importanza e la pericolosità che sembravano scaturire dal verbale della P.F.I.

Le azioni bulgare non denunciate sono quelle della Società "La Fortuna", azienda di tessitura sorta e corrente in Bulgaria.

A tal proposito si deve dire che in luogo della denuncia: cioè di una dichiarazione esplicita di possesso di tali azioni e della messa a disposizione della Banca d'Italia o dell'Istituto Nazionale dei Cambi, vi è stata la classificazione di crediti verso cittadini bulgari per l'importo di 22.000.000 di levas corrispondenti al valore delle azioni predette.

Il sottoscritto, dunque, non ha compiuto un occultamento di beni: ha dato qualifica diversa al bene posseduto in Bulgaria, denunciando la esistenza di un credito al posto di un pacchetto di azioni.

Il sottoscritto dovè qualificare diversamente tali beni per le seguenti ragioni :

- a) perchè ufficialmente egli si era denunciato presso le Autorità bulgare possessore di sole mille azioni della Società "La Fortuna";
- b) perchè su tutte le altre azioni di cui egli era proprietario oltre mille azioni denunciate, non aveva regolarizzata <sup>sua</sup> la posizione fiscale in Bulgaria;
- c) perchè egli doveva, sotto pena di confisca da parte della autorità finanziaria bulgara, nascondere a quest'ultima di essere il possessore della maggioranza del capitale della Società bulgara "La Fortuna";
- d) perchè, infine, ove avesse denunciata tutta la propria partecipazione finanziaria nella Società "La Fortuna", il controllo sulla utilizzazione degli utili sarebbe stato tale da renderglieli indisponibili, in qualsiasi modo, per le proprie necessità in Italia.

Sono note le gravissime restrizioni vigenti in Bulgaria per il possesso di beni da parte di stranieri, soprattutto se impiegati nella industria o nel commercio; è dunque da ritenere giustamente prudente che il sottoscritto, nell'interesse proprio e del suo Paese, non abbia fatta dichiarazione ufficiale del possesso delle azioni della Società "La Fortuna".

Egli però ha denunciato un uguale valore di quello rappresentato dalle azioni della Soc. "La Fortuna" sotto forma di crediti: sostanzialmente non ha sottratto nulla all'Istituto Nazionale dei Cambi.

Il sottoscritto aveva un'altra vitale ragione per non denunciare il possesso delle ventiduemila azioni della Società "La Fortuna": egli era vincolato per tali azioni ad un patto di sindacato con gli altri azionisti bulgari della Società, duraturo per dieci anni e portante il divieto della denuncia dei patti regolati sotto pena della confisca delle azioni stesse a vantaggio degli altri soci; confisca da pronunciarsi da un unico arbitro - l'avvocato Kisselof di Sofia - depositario di tutto il capitale azionario della Soc. "La Fortuna" e legale di fiducia della Legazione Italiana in Bulgaria.

Se dunque il sottoscritto avesse dichiarato all'Istituto Nazionale dei Cambi o alla Banca d'Italia il possesso di ventiduemila azioni della Società bulgara "La Fortuna", poichè l'autorizzazione di tali beni mobiliari emessi in Bulgaria non avrebbe potute avvenire da parte delle Autorità italiane se non attraverso o la Banca Nazionale Bulgara o il Ministero delle Finanze Bulgaro, gli effetti necessari, assoluti ed inevitabili, sarebbero stati i seguenti :

o la indisponibilità delle azioni di proprietà del sottoscritto, per opera del Governo bulgaro, a seguito della mancata denuncia del suo possesso da parte di un cittadino straniero come il sottoscritto

o la confisca delle azioni medesime a favore degli altri azionisti della Società "La Fortuna", in virtù del patto di sindacato.

Nelle due ipotesi sopra fatte, risultato unico sarebbe stata la perdita dei beni da parte del sottoscritto e la perdita di tali beni per l'economia nazionale italiana.

Il sottoscritto, invece, sostituendo ad una dichiarazione della esistenza di azioni quella della esistenza di un credito, salvò a se stesse i beni guadagnati con il lavoro, e salvò al proprio Paese la eventuale utilizzazione del trasferimento degli utili di tali beni.

V.E. conosce il rigore delle leggi valutarie esistenti in Bulgaria relative agli stranieri, ai beni da essi posseduti, e conosce altresì le restrizioni di ogni commercio e trasferimento di valute fuori del Paese; può quindi rendersi conto, meglio di tutti, della assoluta necessità in cui si è trovato il sottoscritto, di dover modificare la qualificazione dei beni posseduti in Bulgaria.

Ma V.E. sa ancora, per esperienza diretta, le difficoltà di trasferimento della valuta bulgara in Italia, perchè tutti i tentativi fatti dal sottoscritto, in sostanziale accordo, se pur tacito accordo con la Banca d'Italia e con le Autorità diplomatiche italiane a Sofia, non sono riusciti che a smobilitare appena a metà di quel credito del sottoscritto verso cittadini bulgari, e denunciati in virtù del R.D. 8 dicembre 1934; dopo l'utilizzazione di metà di quel credito avvenuta in gran parte per opera del sottoscritto e per i personali suoi rapporti con l'attuale Governatore della Banca Nazionale Bulgara, non è stato più possibile fare altra operazione di trasferimento.

Spiegati i motivi per i quali il sottoscritto dovrà dar veste diversa ai beni posseduti in Bulgaria - e ciò perchè non resti dubbio sulla onestà delle sue intenzioni e sulla correttezza della sua condotta - occorre fare un'altra considerazione: il sottoscritto ha fatto la dichiarazione della esistenza del credito

verso i cittadini Kisselof e Breanza, in sostituzione della denuncia di azioni della Società "La Fortuna" per l'ammontare nominale di lev. 22/milioni, MA EGLI NON VI ERA A STRETTO RIGORE TENUTO PERCHE', IN VIRTU' DELL'ART. 10 DEL R.D. 23 AGOSTO 1935, IL SOTTOSCRITTO ERA ESONERATO DALL'OBBLIGO DELLA CESSIONE DELLE SUE AZIONI DELLA SOCIETA' "LA FORTUNA" ALL'ISTITUTO NAZIONALE DEI CAMBI.

Infatti la partecipazione finanziaria che il sottoscritto aveva ed ha nella Società "La Fortuna" di Sofia è stata creata nel 1927 attraverso un apporto di capitale di circa un milione e mezzo di lire, consistente nella cessione del macchinario alla Società "La Fortuna".

Per la esportazione di tale macchinario (macchinario per tintoria, candeggio, etc.) dall'Italia in Bulgaria, il sottoscritto, attraverso il fornitore delle macchine, dovè ottenere dal Ministero delle Finanze la relativa autorizzazione, ed essa fu concessa, in quanto il Ministero comprese che il sottoscritto partecipava alla costituzione di una società industriale in Bulgaria ove intendeva affermare la capacità e la iniziativa del capitale<sup>e</sup> dell'industria italiana.

La concessione di tale autorizzazione di esportazione del macchinario di proprietà effettiva del sottoscritto in Bulgaria rappresentava in sostanza l'autorizzazione alla partecipazione finanziaria nella Società bulgara, e perciò, a norma dell'art. 10 del R.D. 28 agosto 1935, il sottoscritto doveva considerarsi esonerato dall'obbligo della cessione e del trasferimento dei suoi beni all'Istituto Nazionale dei Cambi.

Così delineata la situazione sostanziale del sottoscritto in rapporto alla costituzione della omessa denuncia di cui al-

la costituzione della omessa denuncia di cui all'art. 3 del D.M. 8 dicembre 1934, diventa manifesto che egli ha fatto di più di quello che doveva: cioè si è obbligato ad una cessione di valori verso l'Istituto Nazionale dei Cambi quando poteva godere dell'esonero ed ha usato di una cautela che nessuno in buona fede può rimproverargli, per mettere al coperto se stesso da gravi danni in Bulgaria ed il suo Paese dalla impossibilità del trasferimento in Italia del controvalore delle azioni bulgare della Società "La Fortuna".

L'onestà delle intenzioni e dei propositi del sottoscritto in rapporto agli obblighi derivanti dal D.M. 8 dicembre 1934, scaturisce da altri fatti: cioè dall'aver egli ceduto tutte le valute pregiate, sterline, franchi francesi, fiorini, che aveva in Bulgaria ed altrove, all'Istituto Nazionale dei Cambi, e dall'aver fatto di tutto per trasportare in Italia oro.

Le operazioni relative al trasferimento delle valute e dell'oro sono state rischiosissime per il sottoscritto il quale tuttavia ha corso lietamente tale rischio pur di realizzare talà benè in Italia e cederli all'Istituto Nazionale dei Cambi al prezzo fissato da questo Ente.

Se il sottoscritto fosse quello speculatore ingordo, freddo e spregiudicato che la P.T.I. di Milano ha creduto di individuare, non avrebbe fatto la denuncia dei crediti all'estero, rinunciando al diritto di esonero della cessione; egli non si sarebbe esposto al grave pericolo del trasferimento in Italia di valuta pregiata in divieto ed in violazione delle severissime leggi dello Stato bulgare; egli non avrebbe preso accordi con la Banca d'Italia

per portare in Patria quell'oro che tranquillamente poteva essere lasciato fuori dei confini d'Italia.

Ma v'ha di più.

Se il sottoscritto fosse stato effettivamente il traditore pericoloso degli interessi e dei sacrosanti diritti del proprio Paese, egli non si sarebbe assoggettato, come in realtà si assoggettò, a subire l'ingentissimo AGGRAVIO DI UN ACCERTAMENTO PER LA TESSA COMPLEMENTARE SUL REDDITO INTIMATOGLI DAL COMPETENTE UFFICIO DI RHO, PROPRIO SULLA SCORTA DEL REDDITO DELLE AZIONI DELLA SOC. "LA FORTUNA" CHE OGGI SI PRETENDEREBBE AVERE EGLI SOTTACIUTE E SOTTRATTE ALLA DENUNCIA REGOLAMENTARE.

La seconda contestazione mossa al sottoscritto riguarda compensazioni illecite per l'importo di circa 6.300.000 lire.

La materialità del fatto esiste nel senso che il sottoscritto ha incassato lire italiane 6.365.538 contro accredito di levas in Bulgaria.

Il fatto però, se materialmente è accertato, non ha valore di illiceità ed illegittimità attribuitogli dalla P.T.I., perchè esso è avvenuto, fra l'altro, dopo che la Banca d'Italia, e l'Istituto dei Cambi hanno addimosttrato di non poter trasferire un solo levas da Sofia, tanto da rendergli inevasa due lettere scritte sotto dettatura di un funzionario della Banca d'Italia, con le quali si ponevano a disposizione del nostro massimo Istituto di Credito tutti i levas esistenti a Sofia ed infine dopo che il sottoscritto ancora una volta senza successo, chiedeva di poter importare merci in sede di realizzo dei levas.

Il sottoscritto inoltre ha ricevuto quale controvalore dei levas accreditati in Bulgaria, lire italiane, ma LIRE INTERNE,

non lire clandestinamente importate in Italia.

Coloro che al sottoscritto hanno consegnato le lire, le hanno avute in assegni CIRCOLARI su banche italiane, e sono in genere persone che avevano in Italia disponibilità liquide.

Con tali compensazioni il sottoscritto ha sostanzialmente introdotto in Italia parte della ricchezza che aveva in Bulgaria e che non era trasferibile.

Dal punto di vista economico tale operazione ha indubbio carattere di utilità.

Ma per il sottoscritto aveva carattere di necessità.

Proprietario di una grande tintoria in Rho, egli ne conduceva l'esercizio da qualche anno in perdita.

La gestione di tale tintoria costituiva una grave preoccupazione per il sottoscritto, in quanto egli personalmente doveva sopperire a tutte le necessità dell'azienda alle quali non si poteva far fronte con gli introiti ordinari.

Finanziatore della tintoria, egli non aveva altro mezzo per provvedervi che portare in Italia una parte di quei levas che guadagnava in Bulgaria.

Ufficialmente tale trasferimento era impossibile e per il rigore delle leggi bulgare, e per il fatto che egli non aveva denunciato alle autorità di quello Stato di essere il possessore della maggioranza del capitale della Società "La Fortuna", e conseguentemente di disporre degli utili ; tale trasferimento egli poteva ottenere ed ottenne in modo larvato attraverso il concorso di amici disinteressati che gli resero possibili le compensazioni.

Il valore e la utilità di queste compensazioni, poichè riferite alle condizioni del patrimonio del sottoscritto in Bulgaria,

non possono essere ritenute di natura illecita: avrebbero tale carattere se avessero a base la possibilità di trasferimento all'Istituto Nazionale dei Cambi od una fraudolenta omissione della dichiarazione; non hanno tale carattere poichè la disponibilità era esclusa per l'Istituto dei Cambi e la utilizzazione quindi impossibile.

Il sottoscritto ha utilizzato attraverso le compensazioni quello che l'Istituto dei Cambi e la Banca d'Italia non avrebbero potuto disporre, e pertanto la compensazione non ha nulla di illecito e soprattutto non può costituire violazione punibile ai sensi del D.M. 8 dicembre 1934.

Cade, a proposito, fare qui un'altra osservazione.

La efficienza delle norme contenute del D.M. 8 dicembre 1934 può e dev'essere ritenuta tale soltanto in rapporto alle disponibili <sup>nei</sup> ~~in~~ paesi aventi la libera circolazione di oro e di valute; nei paesi invece dove il regime valutario è più rigoroso che in Italia, la efficienza delle norme del D.M. 8 dicembre 1934 trova un ostacolo insormontabile.

In questi casi ogni accorgimento del cittadino italiano, rivolto a rendere possibile un qualsiasi trasferimento, non può essere considerato una violazione, ma un ausilio ed un aiuto per l'applicazione delle norme contenute nel Decreto Ministeriale più volte citato.

Nel conflitto tra le norme esistenti in Italia e quelle dei paesi aventi anch'essi restrizioni valutarie, non può ottenersi alcun risultato se non attraverso accorgimenti, cautele, ripieghi: questi mezzi di risoluzione del conflitto non sono violazione della norma di legge italiana; rappresentano invece forma per la sua applicazione.

Le compensazioni eseguite dal sottoscritto = = è facile ed anche opportuno ammetterlo = hanno assunto tuttavia una colorazione più intensa e più fosca per opera della P.T.I., la quale tanto sentiva l'intima debolezza del proprio castello di accusa, che ricorse all'espedito di collocare il sottoscritto al centro di quell'attività speculativa di assai più larga portata perchè riferito ad un giro di valuta connesso con l'impiego dei buoni reintegro cotone.

Quale sia la diversa, più modesta realtà, il sottoscritto ha dimostrato in altra parte del presente esposto.

Qui egli vuole soltanto ripetere che egli non era un filatore, ma un tintore, e pertanto non dispese mai nè ebbe mai ragione di speculare sui buoni reintegro cotone; ed inoltre, egli vuol ripetere, che non fu e non è un esportatore di merci, ma solo un tintore per conto terzi.

L'ultimo addebito della P.T.I. è che il sottoscritto avrebbe utilizzato crediti all'estero già denunciati ed offerti alla Banca d'Italia, e l'utilizzazione sarebbe avvenuta senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima.

Anche a tale riguardo il sottoscritto si permette di porre in evidenza la prevenzione eccessiva dimostrata nei suoi confronti dalla P.T.I..

Infatti basta por mente che sui 22.000.000 di levas denunciati come credito del sottoscritto verso i cittadini Kisselof e Breanza e già trasferiti per circa la metà in Italia l'altra metà è tuttora congelata e ferma a Sofia, per comprendere come l'utilizzazione nè in linea <sup>teorica</sup> ~~teorica~~ nè in linea pratica annia nuociute all'Istituto dei Cambi e alla Banca d'Italia, in quanto solo se vi fosse stata la impossibilità di reintegrare la fonte del credito vantato dalla Banca d'Ita-

lia in Sofia, vi sarebbe stata in atto un'infrazione.

Il sottoscritto dunque non può essere considerato nè violatore della legge per la cessione di titoli esistenti all'estero, nè violatore della legge per compensazioni illecite o per utilizzazione di crediti già denunciati ed offerti alla Banca d'Italia.

Egli ha operato nella complessa sua situazione così come gli era consentito dai pericoli delle leggi bulgare e dalle necessità del suo Paese; ha salvato a sé ed al suo Paese i beni creati in Bulgaria; ha utilizzato per il suo Paese tutto ciò che dalla Bulgaria poteva essere introdotta in Italia senza infrazione particolare alle leggi valutarie italiane; ha mantenuto in vita le aziende che ha in Bulgaria; è riuscito a mantenere in vita quelle che ha in Italia; è rimasto cittadino stimato in Italia, è straniero stimatissimo in Bulgaria.

E qualora V.E. volesse accertare nei confronti del sottoscritto una violazione alle leggi valutarie in rapporto al possesso delle azioni della Società "La Fortuna" e alla utilizzazione degli utili della stessa, si realizzerebbe un doppio, ingiusto, gravissimo risultato; quello cioè di non tener conto di quanto il sottoscritto ha compiuto per corrispondere sostanzialmente all'impero della legge nazionale ed ai contingenti bisogni del proprio Paese; l'altro di distruggere in Bulgaria tutto il prodotto del decennale lavoro in che il sottoscritto ha speso per la costituzione di una grandiosa impresa industriale che costituisce titolo di vanto per l'Italia.

Le Autorità bulgare infatti non tralascerebbero di avventarsi su quelle aziende col ~~proprio~~ proposito di operarne la confisca, e crollerebbe così quello che si è operosamente costruito all'estero anche per il buon nome degli Italiani.

Tale jattura Vostra Eccellenza saprà evitare !

Il sottoscritto confida pertanto nella benevolenza dell' R.V.  
e si professa con devoto ossequio

obbl.mo

f.to Bonecchi

2/5/1938

A Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze

R o m a

Eccellenza,

Sembra giunto al sottoscritto Eraldo Bonacchi, industriale tintore con stabilimento in Rho, e domicilio in Milano, il momento di riassumere, nella forma più pacata ed obiettiva, gli argomenti e le ragioni che a propria difesa egli ha già, in precedenti memoriali, esposti alla R.V. circa la dolorosa e torturante controversia valutaria contestatagli dal Comando della Polizia Tributaria Investigativa di Milano.

In quest'ora di particolare dolore, e sapendo di rivolgersi alla R.V., il sottoscritto non terrà nascosto nulla della propria attività di industriale e di italiano; non tacerà particolare alcuno anche se questo possa apparentemente ritorcersi contro di lui; ma non rileverà soprattutto le assurde e malvagi insinuazioni che vociferatori, lividi ed invidiosi delle sue oneste e sudate fortune, hanno tentato di spargere sul suo integro e cristallino passato di di lavoratore e di fascista.

Parlano per lui in forma eloquente le opere che egli ha compiute in Bulgaria, dove delle

industrie modello per la filatura, la tessitura, la tintoria, la stamperia, il candeggio testimoniano la genialità italiana attraverso la modernità dei mezzi adottati e la perfezione del macchinario tutto italiano.

Depongono in suo favore centinaia di italiani, i quali, a Sofia, per merito del sottoscritto, hanno trovato oltre il pane onorato, la stima e la considerazione di tutta la nazione Bulgara.

Essa, a coronamento della fortunata e tenace attività del sottoscritto, a lui - straniero in Bulgaria, ma straniero stimatissimo - ha assegnata una delle più ambite e rare onorificenze bulgare : la Croce di Commendatore dello Zar Alessandro.

Testimoniano per lui in Italia il suo tenace spirito di sacrificio, al quale si deve se la tintoria di Rho, che dà lavoro ad oltre 500 operai, abbia potuto superare le bufere economiche e che per la durezza dei tempi dovette subire; l'incessante azione di beneficenza svolta in favore del Fascio di Rho e le elargizioni in pro della istruzione dei figli del popolo; il devoto omaggio verso i concittadini caduti della grande guerra, l'episodio dei quali fu consacrato nella costruzione di quell'Ospedale Civico di Rho.

E l'idea propulsiva del fascismo fu largamente seminata e scerreta in Bulgaria, dove la organizzazione dei Fasci all'Estero ebbe nel sottoscritto un fervido, convintissimo zelatore.

Questi accenni non siano considerati immodesti, *esclusi all'argomento che si dice, essi hanno permesso* quanto meno che la voce della difesa abbia libero sfogo come dev'essere consentito a chi in tutto il suo passato ha dato prova di rettitudine, di attaccamento al lavoro, di devozione al proprio Paese.

Ma eccoci a discutere delle accuse che sono state elevate contro il sottoscritto.

Egli, per quanto ricorda, in ordine alle contestazioni mossegli dagli agenti operanti e dal funzionario della Banca d'Italia che li assisteva nel compito delicato ed importante, crede di poterle raggruppare in tre ordini di argomentazioni:

il primo investe la mancata denuncia di azioni di società bulgare e la omissione della denuncia dei correlativi dividendi;

il secondo si estende alle cosiddette compenzioni valutarie illecite che il sottoscritto avrebbe compiute per venire in possesso degli utili di tali azioni;

il terzo riguarda l'utilizzazione, senza preventiva autorizzazione, di crediti all'estero denunciati ed a suo tempo offerti alla Banca d'Italia, per Levas I.665.612.

Lo scrivente tratterà questi singoli argomenti in forma separata ed autonoma. Ma desidera pregiudizialmente ricordare, quanto meno a sè stesso, che molte, troppe apparenze accumulate contro di lui non hanno ancora trovato un'adeguata, precisa confutazione.

Varrà quindi la pena ch'egli faccia alcune premesse, le quali indubbiamente gioveranno alla obiettiva, equanime comprensione della sua posizione.

Il sottoscritto appare, nel verbale della P.T.I. di Milano ed in tutte le informazioni che ad esso hanno tenuto dietro, come il perno ed il capolista della non breve teoria dei prevenuti.

Siamo di fronte ad una circostanza meramente fortuita che non può essere invocata ai danni del sottoscritto, solo se si ponga mente al fatto che egli è in Italia industriale tintore, il quale non ha mai avuto necessità, bisogno, neppure in occasione di far capo all'Istituto Cotoniero Italiano per la vita della propria azienda in cui si lavora

il cotone non per tesserlo e trasformarlo, ma solo per tingerlo su ordinazione di terzi.

Orbene, l'armeggio fraudolento e preoccupante, il quale ha dato luogo alle indagini ed alle operazioni della P.T.I. di Milano, si estrinseca e si concreta prevalentemente nella cosiddetta speculazione sui buoni reintegro cotone, del tutto ignota al sottoscritto, ed a cui egli è stato completamente estraneo.

Sfida il sottoscritto chiunque a provare documentalmente che egli sia stato in rapporti di affari col Cotomificio Morganti, per gli scopi fraudolenti che egli si addebitano, ed abbia comunque appreso e neppure immaginate che il signor Modai o chiunque degli altri prevenuti di cui parla la P.T.I. di Milano compisse operazioni di esportazione clandestina di valute pregiata.

Infatti il sottoscritto, per le ragioni della sua industria, non ha mai avuto bisogno nè di buoni di esportazione, nè di valuta pregiata, perchè egli non lavorava e non lavora per la esportazione, ma tinge solo tessuti per conto di clienti italiani.

La prima delle tante leggende affiorate e poste in essere circa l'opera del sottoscritto - quella cioè di essere complice di chi operava nella

speculazione dei buoni reintegro cotone = deve, per-  
 tanto, alla luce delle susposte dichiarazioni che  
 sono il frutto di una verità documentata e documen-  
 tabile, cadere in frantumi.

Ha parlato il sottoscritto di verità do-  
 cumentata e documentabile, perchè = a proposito dei  
 suoi rapporti di complicità con il Modai = deve ri-  
 sultare a V.E., attraverso l'attento esame degli atti  
 che riguardano e compongono le contestazioni a lui  
 mosse, come il Comando della P.T.I. abbia finalmente  
 riconosciuto che il cambio dei levas consegnati dal  
 sottoscritto a Sofia, dopo di aver ricevuto in Italia  
lire, avveniva proprio per opera del cosiddetto com-  
 plice signor Modai ad un cambio notevolmente maggio-  
 rato su quello ufficiale, in quanto, mentre il cambio  
 ufficiale era intorno a 4.38, egli ha sempre pagato  
 le lire in ragione di 5.50.

Se dunque, il sottoscritto fosse stata  
 l'anima gemella del signor Modai ed il motore delle  
 speculazioni che costui ed altri hanno compiute, egli  
 non sarebbe stato costretto a cedere i propri levas  
 ad un prezzo inferiore a quello reale, e ciò appunto  
 perchè, partecipe di tutta l'operazione, o non avreb-  
 be certo subito un taglieggiamento del genere, o co-  
 munque avrebbe potuto recuperare nello svolgimento

e nella conclusione della complessa operazione, la sua perdita iniziale.

Invece nulla di tutto questo è avvenuto.

Nei suoi mastri, spontaneamente esibiti ed invocati dalla P.T.I. come documento decisivo ed inoppugnabile a suo carico non risultano infatti altre operazioni all'infuori di quelle riguardanti il cambio dei levas in lire ed intorno alle quali vi è traccia precisa, diligente e persino minuziosa.

Ma la seconda leggenda, tenace e fantasiosa al pari della prima, è quella in forza di cui si dichiara apoditticamente che il sottoscritto era fornitore del Modai per circa 39.000 sterline.

Tutto ciò è falso ed inventato.

Invero la P.T.I. è costretta ad ammettere che il sottoscritto effettivamente ha fornito, contro versamenti di lire in Italia, levas bulgari a Sofia.

L'operazione del tramutamento di levas in sterline a Sofia, fuori di ogni controllo del sottoscritto, per opera di persona a lui non certo legata né da vincoli di affari, né da vincoli di lavoro, né da rapporti di amicizia, avviene sulla base di criteri, di istruzioni, di progetti che promanano dal solo Modai.

Ed allora perchè insinuare che il sotto-

scritto ha fornito al Modai 30.000 sterline solo sulla scorta del facile calcolo derivante dal cambio ufficiale fra i levas scongelati dal sottoscritto e le sterline che il Modai avrebbe, attraverso un suo congiunto, il signor Beppe Franco, comperate a Sofia ?

A questo interrogativo, l'adamantina coscienza di V.E. dovrà rispondere - il sottoscritto lo spera fermamente - nel senso di negare valore ad una affermazione che non è suffragata da nessuna prova e che anzi è sempre implicitamente smentita dalla P.T.I., tutte le volte che essa è costretta a spiegare il meccanismo ed il congegno delle compensazioni scoperte e segnalate all'attenzione delle competenti Autorità.

Così come l'E.V. dovrà, nel senso di giustizia che caratterizza ogni sua decisione, discriminare la figura del sottoscritto da quella di parecchi altri coimputati.

Il sottoscritto - ha l'orgoglio di ripeterlo - non è un frodatore per necessità o per indole; non è l'uomo dai mille mestieri, dalle equivoche attività, dalle molte cittadinanze, dalla dubbia fede. E' un industriale onorato ed onesto che il suo Re ha voluto distinguere col titolo di grand'ufficiale della Corona d'Italia, e che il P.N.F. ha conser-

vato per 13 anni alla testa della Civica Amministrazione di Rho.

Affrontiamo ora a viso aperto il triplice ordine di imputazioni.

Sulla mancata denuncia di azioni e la omissione della denuncia dei relativi dividendi, il sottoscritto osserva che essa non ha, nè sotto il profilo morale, nè sotto il profilo economico, la importanza e la pericolosità che sembravano scaturire dal verbale della P.T.I.

Le azioni bulgare non denunciate sono quelle della Società "La Fortuna", azienda di tessitura sorta e corrente in Bulgaria.

A tal proposito si deve dire che in luogo della denuncia, cioè di una dichiarazione esplicita di possesso di tali azioni e della messa a disposizione della Banca d'Italia o dell'Istituto Nazionale dei Cambi, vi è stata la classificazione di crediti verso cittadini bulgari per l'importo di lire 22.000.000, corrispondente alle azioni suddette.

Il sottoscritto, dunque, non ha compiuto un occultamento di beni: ha dato qualifica diversa al bene posseduto in Bulgaria, denunciando la esistenza di un credito al posto di un pacchetto di azio-

ni.

Il sottoscritto dovè qualificare diversamen-  
te tali beni per le seguenti ragioni:

a) perchè ufficialmente egli si era denunciato  
presso le Autorità Bulgare possessore di sole 1000  
azioni della Società "La Fortuna";

b) perchè su tutte le altre azioni di cui era pro-  
prietario, oltre le mille denunciate, non aveva rego-  
larizzata la sua posizione fiscale in Bulgaria;

c) perchè egli doveva, sotto pena di confisca, da  
parte delle Autorità finanziarie bulgare, nascondere  
a queste ultime di essere il possessore della maggio-  
ranza del capitale della Soc. Bulgara "La Fortuna";

d) perchè, infine, ove fosse denunciata tutta la  
propria partecipazione finanziaria della Società pre-  
detta, il controllo sull'utilizzazione degli utili  
sarebbe stato tale da renderglieli indisponibili  
in qualsiasi modo per le proprie necessità in Italia.

Sono note le gravissime restrizioni vigen-  
ti in Bulgaria per il possesso di beni da parte di  
stranieri soprattutto se questi beni sono impiegati  
nell'industria e nel commercio.

E' dunque da ritenere giustamente prudente  
che il sottoscritto, nell'interesse proprio e del  
suo Paese, non abbia fatta la dichiarazione ufficia-

le del possesso delle azioni della Soc. "La Fortuna".

Egli però ha denunziato un uguale valore di quello rappresentato dalle azioni medesime sotto forma di crediti: sostanzialmente non ha sottratto nulla quindi alla disponibilità dell'Istituto Nazionale dei Cambi.

Il sottoscritto aveva un'altra vitale ragione per non denunciare il possesso delle ventiduemila azioni della Soc. "La Fortuna": egli era vincolato per tali azioni ad un patto di sindacato con gli altri azionisti bulgari della Società, duraturo per dieci anni e portante il divieto della denuncia dei patti regolati sotto pena della confisca delle azioni stesse a vantaggio degli altri soci; confisca da pronunciarsi da un unico arbitro - l'avvocato Kisse-  
lof di Sofia - depositario di tutto il capitale azionario della Soc. "La Fortuna" e legale di fiducia della Legazione Italiana in Bulgaria.

Se dunque il sottoscritto avesse dichiarato all'Istituto Nazionale dei Cambi e alla Banca d'Italia il possesso di 22.000 azioni della Società bulgara "La Fortuna", poichè l'autorizzazione di tali beni mobiliari emessi in Bulgaria non avrebbe potuto avvenire da parte delle Autorità Italiane se non attraverso o la Banca Nazionale Bulgara o il Ministero

delle Finanze Bulgaro, gli effetti necessari, assoluti ed inevitabili, sarebbero stati i seguenti :

o la indisponibilità delle azioni di proprietà del sottoscritto, per opera del Governo bulgaro, a seguito della mancata denuncia del suo possesso da parte di un cittadino straniero come il sottoscritto

o la confisca delle azioni medesime a favore degli altri azionisti della Soc. "La Fortuna", in virtù del patto di sindacato.

Nelle due ipotesi come sopra fatte, risultato unico sarebbe stata la perdita dei beni da parte del sottoscritto; e la perdita di tali beni per l'economia nazionale italiana.

Il sottoscritto, invece, sostituendo ad una dichiarazione della esistenza di azioni quella della esistenza di un credito, salvò a sè stesso i beni guadagnati con il lavoro, e salvò al proprio Paese la eventuale utilizzazione del trasferimento degli utili di tali beni.

V.E. conosce il rigore delle leggi valutarie esistenti in Bulgaria relative agli stranieri, ai beni da essi posseduti, e conosce altresì le restrizioni di ogni commercio e trasferimento di valute fuori del Paese; può quindi rendersi conto, meglio di tutti, della assoluta necessità in cui si è tro-

vato il sottoscritto, di dover modificare la qualificazione dei beni posseduti in Bulgaria.

La V.E. sa ancora, per esperienza diretta, le difficoltà di trasferimento della valuta bulgara in Italia, perchè tutti i tentativi fatti dal sottoscritto, in sostanziale accordo, se pur tacito accordo, con la Banca d'Italia e con le Autorità diplomatiche italiane a Sofia, non sono riusciti che a smobilitare appena la metà di quel credito del sottoscritto verso cittadini bulgari, e denunciati in virtù del R. D. 8 dicembre 1934; dopo l'utilizzazione di metà di quel credito avvenuta in gran parte per opera del sottoscritto e per i personali suoi rapporti con l'attuale Governatore della Banca Nazionale Bulgara, non è stato più possibile fare altra operazione di trasferimento.

Spiegati i motivi per i quali il sottoscritto dovrà dar veste diversa ai beni posseduti in Bulgaria - e ciò perchè non resti dubbio sulla onestà delle sue intenzioni e sulla correttezza della sua condotta - occorre fare un'altra considerazione: il sottoscritto ha fatto la dichiarazione della esistenza del credito verso i cittadini Kisselof e Breanza, in sostituzione della denuncia di azioni della Società "La Fortuna" per l'aumentare nominale

di leva 22/milioni, MA EGLI NON VI ERA A STRETTO RIGORE TENUTO PERCHE', IN VIRTU' DELLO ART. 10 DEL R.D. 28 AGOSTO 1935 IL SOTTOSCRITTO ERA ESONERATO DALL'OBBLIGO DELLA CESSIONE DELLE SUE AZIONI DELLA SOC. "LA FORTUNA" ALLO ISTITUTO NAZIONALE DEI CAMBI.

Infatti la partecipazione finanziaria che il sottoscritto aveva ed ha nella Soc. "La Fortuna" di Sofia è stata creata nel 1927 attraverso un rapporto di capitale di circa un milione e mezzo di lire, consistente nella cessione del macchinario alla Soc. "La Fortuna".

Per la esportazione di tale macchinario (macchinario per tintoria, candeggio etc.) dall'Italia in Bulgaria, il sottoscritto, attraverso il fornitore delle macchine, dovè ottenere dal Ministero delle Finanze la relativa autorizzazione, ed essa fu concessa, in quanto il Ministero comprese che il sottoscritto partecipava alla costituzione di una società industriale in Bulgaria ove intendeva affermare la capacità e la iniziativa del capitale e dell'industria.

La concessione di tale autorizzazione di esportazione del macchinario di proprietà effettiva del sottoscritto in Bulgaria rappresentava in sostanza l'autorizzazione alla partecipazione finanziaria

nella Società bulgara, e perciò, a norma dell'art. 10 del R. D. 28 agosto 1935, il sottoscritto doveva considerarsi esonerato dall'obbligo della cessione e del trasferimento dei suoi beni all'Istituto Nazionale dei Cambi.

Così delineata la situazione sostanziale del sottoscritto in rapporto alla costituzione della omessa denuncia di cui all'art. 3 del D. M. 8 dicembre 1934, diventa manifesto che egli ha fatto di più di quello che doveva: cioè si è obbligato ad una cessione di valori verso l'Istituto Nazionale dei Cambi quando poteva godere dell'esonero ed ha usato di una cautela che nessuno in buona fede può rimproverargli, per mettere al coperto se stesso da gravi danni in Bulgaria ed il suo Paese della impossibilità del trasferimento in Italia del controvalore delle azioni bulgare della Società "La Fortuna".

L'onestà delle intenzioni e dei propositi del sottoscritto in rapporto agli obblighi derivanti dal D. M. 8 dicembre 1934, scaturisce da altri fatti: cioè dall'aver egli ceduto tutte le valute pregiate, sterline, franchi francesi, fiorini, che aveva in Bulgaria ed altrove, ed all'Istituto Nazionale dei Cambi, e dall'aver fatto di tutto per trasportare in Italia oro.

Le operazioni relative al trasferimento delle valute e dell'oro sono state rischiosissime per il sottoscritto il quale tuttavia ha ~~superato~~ corso lietamente tale rischio pur di realizzare tali beni in Italia e cederli all'Istituto Naz. dei Cambi al prezzo fissato da questo Ente.

Se il sottoscritto fosse quello speculatore ingordo, freddo e spregiudicato che la P.T.I. di Milano ha creduto di individuare, non avrebbe fatto la denuncia dei crediti all'estero, rinunciando al diritto di esonero della cessione; egli non si sarebbe esposto al grave pericolo del trasferimento in Italia di valuta pregiata in divieto ed in violazione delle severissime leggi dello Stato bulgaro; egli non avrebbe preso accordi con la Banca d'Italia per portare in Patria quell'oro che tranquillamente poteva essere lasciato fuori dei confini d'Italia.

Ma v'ha di più.

Se il sottoscritto fosse stato effettivamente il traditore pericoloso degli interessi e dei sacrosanti diritti del proprio Paese, egli non si sarebbe assoggettato, come in realtà si assoggettò a subire l'ingentissimo aggravio di un accertamento per la tassa complementare sul reddito intimatagli dal competente Ufficio di Rho, proprio sulla scorta

del reddito delle azioni della Società "La Fortuna" che oggi si pretenderebbe avere egli ~~sottratte~~ e sottratte alla denuncia regolamentare.

La seconda contestazione mossa al sottoscritto riguarda compensazioni illecite per l'importo di circa 6.300.000 lire.

La materialità del fatto esiste nel senso che il sottoscritto ha incassato lire italiane 6.365.350. - contro accredito di levas in Bulgaria.

Il fatto però se materialmente è accertato non ha quel valore di illiceità ed illegittimità attribuitogli dalla P.T.I., perchè esso è avvenuto, fra l'altro, dopo che la Banca d'Italia, e l'Istituto dei Cambi, hanno dimostrato di non poter trasferire un solo levas da Sofia, tanto da rendergli in vase due lettere scritte sotto dettatura di un funzionario della Banca d'Italia, con le quali ~~invasate~~ ~~invasate~~ si ponevano a disposizione del nostro massimo Istituto di Credito tutti i levas esistenti a Sofia ed infine, dopo che il sottoscritto ancora una volta, senza successo, chiedeva di poter importare merci in sede di realizzazione del levas.

Il sottoscritto inoltre ha ricevuto, quale controvalore dei levas accreditati in Bulgaria, lire italiane, ma lire interne, non lire clandestinamente importate in Italia.

Coloro che al sottoscritto hanno consegnato le lire, le hanno avute in ASSEGNI CIRCOLARI su banche italiana, e sono in genere persone che avevano in Italia disponibilità liquide.

Con tali compensazioni il sottoscritto ha sostanzialmente introdotto in Italia parte della ricchezza che aveva in Bulgaria e che non era trasferibile.

Dal punto di vista economico tale operazione ha indubbio carattere di utilità.

Ma per il sottoscritto aveva carattere di necessità.

Proprietario di una grande tintoria in Rho, egli ne conduceva l'esercizio da qualche anno in perdita.

La gestione di tale tintoria costituiva una grave preoccupazione per il sottoscritto, in quanto egli personalmente doveva sopperire a tutte le necessità dell'azienda alle quali non si poteva far fronte con gli introiti ordinari.

Finanziatore della tintoria, egli non aveva

altro mezzo per provvedervi che portare in Italia una parte di quei levas che guadagnava in Bulgaria.

Ufficialmente tale trasferimento era impossibile e per il rigore delle leggi bulgare e per il fatto che egli non aveva denunciato alle Autorità di quello Stato di essere il possessore della maggioranza del capitale della Soc. "La Fortune", e conseguentemente di disporre degli utili; tale trasferimento egli poteva ottenere ed ottenne in modo larvato attraverso il concorso di amici disinteressati che gli resero possibili le compensazioni.

Il valore e l'utilità di queste compensazioni, poichè riferite alle condizioni del patrimonio del sottoscritto in Bulgaria, non possono essere ritenute di natura illecita: avrebbero tale carattere se avessero, a base, la possibilità di trasferimento all'Istituto Naz. dei Cambi od una fraudolenta omissione della dichiarazione; non hanno tale carattere poichè la disponibilità era esclusa per l'Istituto dei Cambi e l'utilizzazione quindi impossibile.

Il sottoscritto ha utilizzato attraverso le compensazioni quello che l'Istituto dei Cambi e la Banca d'Italia non avrebbero potuto disporre, e pertanto la compensazione non ha nulla di ille-

cito e soprattutto non può costituire violazione punibile ai sensi del D.M. 8 dicembre 1934.

Cade a proposito, fare qui un'altra osservazione.

La efficienza delle norme contenute nel D.M. 8 dic. 1934 può e dev'essere ritenuta tale soltanto in rapporto alle disponibilità in Paesi aventi la libera circolazione di oro e di valute; nei paesi invece, dove il regime valutario è più rigoroso che in Italia, la efficienza delle norme del D.M. 8 dic. 1934 trova un ostacolo insormontabile.

In questi casi ogni accorgimento del cittadino italiano, rivolto a rendere possibile <sup>un</sup> in qualsiasi trasferimento, non può essere considerato una violazione, ma un ausilio ed un aiuto per l'applicazione delle contenute nel D.M. più volte citato.

Nel conflitto tra le norme esistenti in Italia e quelle dei paesi aventi anch'essi restrizioni valutarie, non può ottenersi alcun risultato se non attraverso accorgimenti, cautele, ripieghi: questi mezzi di risoluzione del conflitto non sono violazione della norma di legge italiana; rappresentano invece forma per la sua applicazione.

Le compensazioni eseguite dal sottoscritto - è facile ed anche opportuno sommetterle - hanno as-

sunto tuttavia una colorazione più intensa e più fosca per opera della P.T.I. la quale, tanto sentiva l'intima debolezza del proprio castello d'accusa, che ricorse all'espedito di collocare al sottoscritto al centro di quell'attività speculativa di assai più larga portata perchè riferito ad un giro di valuta connesse con l'impiego dei buoni reintegro cotone.

Quale sia la diversa, più modesta realtà, il sottoscritto ha dimostrato in altra parte del presente esposto.

Qui egli vuole soltanto ripetere che egli non era un filatore, ma un tintore, e pertanto non dispose mai nè ebbe mai ragione di speculare sui buoni reintegro cotone; e inoltre egli vuol ripetere che non fu e non è un esportatore di mercè, ma solo un tintore per conto terzi.

L'ultimo addebito della P.T.I. è che il sottoscritto avrebbe utilizzato crediti all'estero già denunciati ed offerti alla Banca d'Italia, e la utilizzazione sarebbe avvenuta senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima.

Anche a tale riguardo il sottoscritto si permette di porre in evidenza la prevenzione eccessiva dimostrata nei suoi confronti dalla P.T.I.

Infatti basta por mente che sui 22 Milioni di levas denunziati come credito del sottoscritto verso i cittadini Kisselof e Breanza, già trasferiti per circa la metà in Italia, l'altra metà è tuttora congelata e ferma a Sofia, per comprendere come l'utilizzazione nè in linea teorica nè in linea pratica abbia nouciuto all'Istituto dei Cambi e alla Banca d'Italia, in quanto solo se vi fosse stata l'impossibilità di reintegrare la fonte del credito vantato dalla Banca d'Italia in Sofia, vi sarebbe stata in atto un'infrazione.

Il sottoscritto dunque non può essere considerato nè violatore della legge per la cessione dei titoli esistenti all'estero, nè violatore della legge per compensazioni illecite o per utilizzazioni di crediti già denunciati ed offerti alla Banca d'Italia.

Egli ha operato nella complessa sua situazione così come gli era consentito dai pericoli delle leggi bulgare e dalle necessità del suo Paese; ha salvato a sè ed al suo Paese i beni creati in Bulgaria; ha utilizzato per il suo Paese tutto ciò che dalla Bulgaria poteva essere introdotto in Italia senza infrazione particolare alle leggi valutarie italiane; ha mantenuto in vita le aziende che ha in

Bulgaria; è riuscito a mantenere in vita quelle che ha in Italia.

E' rimasto cittadino stimato in Italia, è straniero stimatissimo in Bulgaria.

E qualora V.E. volesse accertare nei confronti del sottoscritto una violazione alle leggi valutarie in rapporto al possesso delle azioni della Soc. "La Fortuna" e all'utilizzazione degli utili della stessa, si realizzerebbe un doppio, ingiusto, gravissimo risultato: quello cioè di non tener conto di quanto il sottoscritto ha compiuto per corrispondere sostanzialmente all'impero della legge nazionale ed ai contingenti bisogni del proprio Paese; l'altro di distruggere in Bulgaria tutto il prodotto del decennale lavoro che il sottoscritto ha speso per la costituzione di una grandiosa impresa industriale che costituisce titolo di vanto per l'Italia.

La Autorità bulgare infatti non trascurerebbero di avventarsi su quelle aziende col proposito di operarne la confisca, e tratterebbe così quello che si è operosamente costruito all'estero per il buon nome degli italiani.

Tale iattura V.E. saprà evitare!

Il sottoscritto confida pertanto nella benevolenza dell'E.V. e si professa con devoto

ossequio

obbl.mo

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 4 Luglio 1938.

Carissimo Bonomi,

Eccoti una seconda copia del ricorso che interessa l'Ufficio Vendita Latte in Polvere ed il cav. Francesco Marchesi.

Io conto molto sulla tua autorevole sollecitudine per far sì che l'esperto si muova nella procedura COT. DELL'ACQUA, e tu riesca a trovare una nuova strada per questa vertenza di cui all'esposto allegato.

Mi permetto poi di ricordarti l'opportunità di un passo presso il sen. Berio a proposito della situazione GUSSONI.

Il comm. Piccardi, come tu sai, è aggregato alla IV<sup>a</sup> Sezione presieduta da Berio.

In quella circostanza, con tatto e mano leggera, dovresti tastare il terreno anche nei confronti del signor Eraldo.

Sappimi dire qualche cosa e abbiti i miei cordiali saluti.



ALLEG/ I copia

A Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze

ROMA

Il sottoscritto Giovanni Gussani, residente in Milano, via Manzoni n. 14, per sè e per la "Ereos", di cui è comproprietario, ha l'onore di esporre alla Eccellenza Vostra quanto segue.

Il sottoscritto e la Ditta Ereos, ~~\_\_\_\_\_~~  
*via Manzoni*  
~~\_\_\_\_\_~~, corrente in Milano, via Manzoni n. 14, commissionaria di grandi Ditte straniere, commercianti in cotone sedi, rappresentano fra le altre in Italia, la Casa americana Volkart Brothers di New York, con altra sede a Winterthur (Svizzera) e con succursali in India ed in Giappone.

Si tratta di una delle prime Case cotoniere del mondo per serietà e per potenza di mezzi.

Questa aveva in corso, nel 1934, con il Cotonificio Morganti, operazioni di compra e vendita di cotone, tecnicamente denominate "futuri".

Le operazioni, anche perchè alla Casa Volkart di N.York era stata resa nota la nuova intransigente politica valutaria adottata dal nostro Paese, vennero chiuse con il Cotonificio Morganti nel giugno 1935; ed il Cotonificio <sup>per</sup> addebitato di una perdita per circa 15. mila Dollari.

Poichè la Società Morganti, a mezzo del proprio

consigliere delegato, tergiversava nel saldo di questo debito, adducendo come pretesto le difficoltà valutarie sopravvenute, la Volkart di N. York incaricò la propria consorella di Winterthur di concretare il realizzo di questo proprio credito, addivenendo con il debitore al regolamento della somma dovuta.

La Casa Volkart di Winterthur diede notizia di questo incarico alla "Ercos", sua rappresentante per l'Italia: cosicchè il sottoscritto Giovanni Gussani accompagnò un procuratore della Volkart di Winterthur - il signor F. Casal - presso il Cotonificio Morganti, mettendo il funzionario della Casa di Winterthur in rapporto col consigliere delegato della Società debitrice.

I risultati di questi contatti furono un regolamento del debito in Lire italiane, da versarsi ratealmente e da accreditarsi al Cotonificio Morganti in Dollari, al cambio ufficiale.

Anzi, per uno di questi versamenti, il cambio adottato fu di parecchio inferiore a quello della giornata.

La Ditta "Ercos" ed il sottoscritto ebbero quindi incarico di ritirare dal Cotonificio Morganti i versamenti rateali in Lire, trattenendoli presso di loro per consegnarli al sig. Casal, rappresentante

della Società svizzera Volkart, nelle sue periodiche venute in Italia.

Questa la obbiettiva, documentata realtà dei fatti.

Da qui l'addebito contestato dalla Polizia Tributaria, in unione alla Ditta Ercos, di infrazione per avere preso parte a compensazioni valutarie illecite prevista dall'art. 9 del D.M. 8 dicembre 1934; in quanto la Volkart di N. York, raggiunto lo accordo e avuto conferma che il proprio procuratore aveva incassato e trattenute in Italia i versamenti rateali in Lire, concretati col Cotonificio Morganti, avrebbe accreditato a quest'ultimo Dollari con opportuno conguaglio al cambio ufficiale, diminuendo naturalmente il debito che il Cot. Morganti aveva verso la Volkart di N. York.

Non occorre difendersi su un punto di questo rapporto, che appare chiaro ed indiscutibile: la realtà del credito che la Ditta Volkart aveva verso il Cotonificio Morganti, la esattezza e la portata del rapporto di rappresentanza che la "Ercos" ed il sottoscritto sig. Giovanni Gussoni hanno verso la Società americana e Svizzera.

Senonchè non si comprende quale infrazione abbiano potuto commettere il sottoscritto e la Ditta

Ercos per avere ottemperato alle disposizioni della Casa Volkart ed al regolamento che il Cot. Morganti aveva concluso con la stessa, all'infuori ed indipendentemente dalla "Ercos" e dal sign. Giovanni Gussoni.

Infatti, la "Ercos" ed il sottoscritto non hanno avuta nessuna parte attiva alla conclusione degli affari compiuti dal signor Morganti o dal Cotonificio Morganti, ed in ogni modo si permettono di ricordare che <sup>tali affari</sup> ~~essi~~ ebbero inizio allorquando nessuna restrizione in materia era stata resa di pubblica ragione ed era intervenuta da parte dell'Autorità governativa.

Nessun interesse la Ditta Ercos ed il signor Giovanni Gussoni avevano alla sistemazione <sup>raggiunta</sup> ~~del caso~~ ~~essa~~, perchè nessuna provvigione era loro riservata: tanto che il signor Giovanni Gussoni - figlio dell'on. Gaspare Gussoni (cotoniere notissimo e stimatissimo) - non s'era neppure ricordato in sede di interrogatorio presso la Polizia Tributaria <sup>dell'affare e</sup> ~~in~~ in un primo momento aveva dichiarato di non essere in rapporti con l'ing. Morganti: circostanza questa rispondente ad una rigorosa verità, in quanto il rapporto era intervenuto tra la "Ercos" ed il Cot. Morganti - ente giuridicamente separato e distinto dalla persona dell'ing. Morganti.

Il sottoscritto, quindi, e la Ditta Ercos si sono limitati - proprio per gli obblighi di rappresentanza in Italia della Volkart - a ricevere dal Cotonificio Morganti parziali pagamenti di un debito effettivo ed a trattenere i relativi importi in Lire Italiane a disposizione del procuratore della Ditta Volkart che periodicamente veniva in Italia, ad incassarli ed a erogarli nel nostro Paese.

Il sottoscritto e la Ditta Ercos si permettono inoltre di osservare che l'addebito sollevato nei loro confronti dalla Polizia Tributaria si comprenderebbe anche sotto la specie del solo concorso, se la loro cooperazione fosse stata necessaria per le illecite compensazioni intervenute tra il signor Morganti e la Ditta Volkart, soprattutto se vi fosse la prova di un vantaggio derivato al sottoscritto e alla Ditta Ercos da questa collaborazione disinteressata e doverosa per il rapporto di rappresentanza già ricordato.

Ma poichè è escluso che il concorso, fornito dal sottoscritto e dalla Ditta Ercos fosse necessario, tanto che l'accordo sopraggiunse direttamente tra la Volkart ed il Morganti; e poichè è escluso che il sottoscritto e la "Ercos" abbiano ritratto vantaggio dai versamenti Morganti, non appare fondato l'addebito

d'infrazione al citato articolo 9 del Decreto Ministeriale.

Varrà anche la pena di ripetere che il sottoscritto e la Ditta ErcoS non potevano neppure in linea di presunzione dubitare sulla regolarità di questa loro modesta e non necessario intervento, se si abbia presente:

- 1) che le operazioni erano apparse come intrattenuite dal Cottonificio Morganti;
- 2) che esse ebbero inizio prima che ogni restrizione in tale argomento sopraggiungesse;
- 3) che se si trascinarono nel giugno 1935, fu colpa della cattiva volontà di pagare del debitore;
- 4) che i versamenti avvennero in Lire, da parte del debitore, e furono incassati in Italia per opera del procuratore della Casa Volkart di Winterthur.

A riprova della esattezza e veridicità di queste affermazioni stanno le indagini rigorose compiute dalla Polizia Tributaria, le quali escludono che vi sia la prova certa del concorso della Ditta ErcoS e le dichiarazioni ~~lealmente~~ ed oneste espresse dalla Casa Volkart di Winterthur in data 27 gennaio 1938, giusta l'attestato che è unito al presente esposto.

Confidano pertanto il sottoscritto e la Ditta

Ecco che, dopo le ragioni susposte, l'E.V. non vorrà applicare alcuna sanzione di vero e proprio carattere penale a loro carico.

Essi, tuttavia, per l'ipotesi che si volesse riscontrare colpa nel loro atteggiamento di buona fede assoluta, si dichiarano disposti a sottostare, nella misura che l'E.V. si degnerà di fissare, ad un'oblazione in favore dell'Erario.

Si professano con devoto ossequio dell'E.V.



N. 12277/3370 di rep. ...

MANDATO AD NEGOTIA

VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1938 = millenovecentotrentotto, A. XVI il nove

9 Luglio.

In Milano nella Casa in Via C. Alberto Civ. N. 30 in un locale al secondo piano.

Avanti a me Dott. Giovanni DUGARLA Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano residente a Legnano.

E' personalmente comparso il Signor

GUSSONI Comm. Giovanni fu Gaspare nato e domiciliato

a Milano Via Francesco Sforza N. 19 commerciante, il quale

le dichiara di intervenire oltre che in proprio anche

quale titolare con firma libera della Ditta Ercos di

Milano Via Manzoni N. 14.

Detto Signore della cui identità personale e capacità

giuridica io Notaio sono certo, previa rinuncia alla

assistenza dei testi, meco d'accordo, avendo egli

i requisiti di legge dichiara di nominare e costituirne

comin fatto col presente nomina e costituisce in

suoi procuratori generali ad negotia i Sigg. Avv. Lui-

ANNO 1938  
N. 87  
ESATTE: L. 40.65

IL PROCURATORE  
Pacus

*Handwritten signature*

gi Biondi fu Comm. Angelo e S. E. Ivano Bonomi, affinché tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con pieni poteri in nome e rappresentanza di esso Mandante abbiano a rappresentarlo in ogni sua causa attiva o passiva, vertente o da vertere, in confronto di chiunque, in ogni grado e sede di giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria del Regno, nonché avanti ogni commissione arbitrale ed ogni Commissione od Autorità Amministrativa, ed altresì lo rappresentino presso tutti i Ministeri del Regno, e in particolar modo presso il Ministero per gli Scambi e le Valute durante l'istruttoria della pratica relativa agli addebiti contestati ad esso Mandante dalla Polizia Tributaria Investigativa di Milano, sia per conferire con i rappresentanti, organi ed uffici del predetto Dicastero, sia per presentare documenti, presentare e firmare memoriali, sia per intervenire alle sedute della speciale Commissione consultiva, nominata per le infrazioni alle norme valutarie in suo nome, e vece anche ai fini dell'art. 7 del R. D. L. 12 Maggio 1938 N. 794 sia per rispondere agli interrogatori in vece del Mandante, e esporre le ragioni di esso Mandante in fatto e in diritto e firmare verbali sia per fare offerte di obbligazioni assumere obbligazioni di pagamento, fissando le modalità, i termini sia per stipulare, accettare e sot-

toscrivere atti di sottomissione, concordati, transa-  
zioni, con obbligo di pagare quelle somme che essi Man-  
datari riterranno opportuno ed utile, nell'interesse  
del Mandante.

Tutto ciò senza limitazione alcuna per ciascuno dei  
Mandatari Sigg. Avv. Luigi Bironi e S. E. Ivano Bonomi  
e con piena loro libertà di azione e di obbligazione,  
senza che mai possa essere eccepito a ciascuno di  
essi Mandatari carenza o difetto di poteri.

È richiesto io Notaio ho steso il presente e l'ho pub-  
blicato mediante lettura da me data alla Parte che  
approvandolo e confermandolo qui si sottoscrive con  
me Notaio.

Consta il presente di un solo foglio in bollo da lire  
sei scritto per tre intere facciate e gran parte del-  
la presente da me e da mano fida.

firmato Giovanni Gussoni

" " Dr. Giovanni Dugaria Notaio

*Copia conforme al-  
l'originale nei miei atti  
Milano li undici lu-  
glio millenovecento trentotto XVI  
Giovanni Gussoni Notaio*





11 luglio 1938 XVI  
Saly

Ricorso della Ditta

Volkart Brothers di  
New York

Questo ricorso è collegato  
a quello già presentato dal  
sig. Gussoni Giuseppe per se  
e per la Società Erco di cui  
è comproprietario.

Infatti il Gussoni e la "Erco"  
sono rappresentanti ~~per l'Italia~~  
per l'Italia della Casa Americana  
Volkart Brothers di New York.

VOLKART BROTHERS  
Winterthur

Copia all'Ercos  
Dépt 4 N° Div. L. Jec

Winterthur, li 2 Marzo 1938

Signor Avv. Gino Bironi

Via Palestro 12

Milano

La nostra consorella di New York, la Volkart Brothers Clearing Co, è stata informata che i pagamenti fatti dall'ing. Enea Morganti, quale Consigliere delegato della S.A. Cottonificio Morganti, alla sua e nostra rappresentante in Italia, Ditta ERCOS di Milano, a saldo del debito risultato per operazioni di futuri su cotone sul mercato di New York, hanno dato luogo a rilievi, e, forse, daranno luogo a sanzioni da parte della Autorità statale Italiana.

La nostra consorella di New York, a nostro mezzo, si rivolge a Lei, sig. avvocato, per essere rappresentata ed assistita, con i più larghi poteri e facoltà presso i Ministeri italiani competenti, ove, a di Lei giudizio, ve ne sia necessità e ci incarica di dichiararle quanto appresso:

- a) Le operazioni di futuri su cotone fatte, su ordine dell'ing. Morganti sul mercato di New York ebbero luogo nel luglio del 1934, quando esse non erano ancora tassativamente vietate in Italia.
- b) ~~La~~ nostra consorella di New York non ritiene di aver trasgredito le rigorose disposizioni italiane, in tema di valute e operazioni di borsa sui mercati esteri, in quanto ha incassato le somme dovutele dal Morganti in Italia, in moneta italiana, ad un cambio persino inferiore a quello ufficiale, ed in Italia utilizzate.
- c) La nostra consorella di New York crede giusto di aver riscosso il proprio credito da chi aveva l'obbligo di pagarlo, ne crede illecito di aver eseguito in America ordini di un antico cliente italiano, perché i divieti sanciti dal Governo Italiano riguardano i cittadini italiani e non gli stranieri residenti fuori d'Italia?
- d) Date però le relazioni che la Casa Volkart ha in Italia, alla quale accorda annualmente noli per circa cinque milioni; date le tradizioni di correttezza e di scrupolo della Casa Volkart, questa, se è necessario, si dichiara disposta a fare una oblazione all'Erario Italiano, ~~per la rinuncia a suo favore della somma di circa lire quarantemila che essa deve ancora incassare dall'ing. Morganti.~~

Desideriamo infine avvertirla che è coperto dalla nostra piena responsabilità l'operato del n/Procuratore Signor Casal, giacché egli ha agito nel nostro interesse e su nostre istruzioni.

Gradisca signor avvocato, l'espressione della nostra considerazione.

F.to illegibile

*nella stretta misura di una semplice dimostrazione del suo vivo desiderio di procedere in buono accordo con le autorità italiane. Tale oblazione potrà esser fatta mediante rinuncia a favore dell'Erario, e per una cifra corrispondente, delle somme che la Ditta scrivente deve ancora incassare dall'ing. Morganti.*

A S.E. il Ministro delle Finanze

R o m a

*Copia per il fascicolo  
di Bonomi*

Il sottoscritto, nella qualità di procuratore della Ditta "Volkart Brothers Clearing Co" di New York e del signor John Casal, procuratore della Volkart, filiale svizzera, esprime alla R.V. quanto segue:

Negli accertamenti che la Polizia Tributaria investigativa - circolo di Milano - ha fatto nei confronti dell'ing. Enea Morganti, al quale sono state addebitate infrazioni al D.M. 8-12-1934, s'è accennato a corresponsabilità della Volkart Brothers Clearing e del signor Casal Giovanni.

Sia la Ditta Volkart, sia il signor Casal si affrettano ad affermare ch'essi non ritengono di dover rispondere di alcuna infrazione alle leggi del Regno d'Italia.

Le ragioni che giustificano l'affermazione sopra-  
detta sono le seguenti.

I°

a) E' esatto che la Volkart ha compiuto, sull'ordine dell'ing. Enea Morganti, operazioni di futuri su cotone sul mercato di Nuova York, ma ciò nel luglio 1934, epoca nella quale le dette operazioni non erano ancora tassativamente vietate in Italia. L'inizio al 26

luglio 1934 delle operazioni di futuri risulta dagli estratti contabili della Volkart di Nuova York allegati nella loro dizione originale e nella loro traduzione al presente esposto. Tali estratti sono autenticati dai revisori aziendali americani i quali adempiono ad una vera e propria funzione pubblica.

b) La liquidazione delle operazioni fatte dalla Volkart sul mercato di Nuova York si chiuse con una perdita di circa dollari 15/mila per l'ing. Enea Morganti, il quale rimase debitore di tal cifra verso la sua contraente.

c) Era dunque legittimo che la Volkart chiedesse ed ottenesse dall'ing. Morganti il pagamento della somma dovuta.

## II°

In relazione alla estinzione del debito l'ing. Morganti, quando fu invitato a farla, rese noto alla Ditta Volkart che le disposizioni delle leggi italiane, in tema di trasferimenti di valute, glielo impedivano: ma gli rimaneva consentito il pagamento di lire italiane non trasferibili all'estero e al cambio ufficiale corrente in Italia.

La Ditta Volkart accettò tale modalità e forma di pagamento e a mezzo del proprio funzionario signor John Casal prese gli opportuni accordi con l'ing. Mor-

ganti.

3

Fu così stabilito che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta ratealmente da parte dell'ing. Morganti; fu parimenti concesso all'ing. Morganti il pagamento in base ad un cambio inferiore a quello ufficiale e naturalmente in lire italiane.

### III°

La Ditta Volekart ritiene di non aver commesso alcuna infrazione, dato che non è nè può essere infrazione, per essa chiedere ed ottenere il pagamento dei suoi crediti.

L'utilizzazione, delle somme riscosse dall'ing. Morganti, in Italia, non può infine costituire motivo di responsabilità, giacchè, se così fosse, il creditore, privato della trasferibilità delle cifre di sua spettanza ed anche del diritto di utilizzarle in Italia, potrebbe tranquillamen e rinunziarvi.

La Volekart ha utilizzato in Italia quanto ha incassato, in lire italiane, dall'ing. Morganti, non per pagare con tale valuta debiti che essa avrebbe dovuto pagare in dollari, ma accreditando il signor Casal, il quale nelle sue permanenze frequenti e dilungate in Italia, dove ha parenti e dove la sua famiglia soggiorna, le ha spese.

La Ditta Volckart è convinta di non aver commesso alcuna azione che possa essere oggetto di riprovazione e di sanzione ed è convinta che l'E.V. vorrà dichiarare non esservi luogo ad alcuno dei provvedimenti di cui l'art. 14 del Decreto N. 8/12/1934; in ogni caso chiede di essere ammessa alla procedura della oblazione non potendo essere messa in dubbio la sua buona fede e non essendo certo nelle intenzioni del Governo Italiano di creare tante difficoltà e pericoli ad un commerciante estero della natura, della tradizione e della moralità della Ditta ~~Volckart~~ Volckart.

Qualo che sia però la decisione della E.V. la Volckart prega di prendere atto che essa assume tutte le conseguenze dell'operato del proprio funzionario signor John Casal, perchè questi ha agito in base a tassative istruzioni ricevute e della cui esecuzione non deve, in proprio, subire gli eventuali effetti dannosi. Essa poi, per il tramite del sottoscritto, prega di aver presente ai fini dell'oblazione la proposta espressa in una lettera del 2 marzo c.a. indirizzata al sottoscritto procuratore e qui acclusa in copia.

Con profondo ossequio

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI  
AVV. CRISTOFORO BARBERIO CORSETTI  
AVV. MARCELLO BARBERIO CORSETTI  
VIA VALADIER, 20

ROMA  
TELEF. 32-267

14 luglio 1938 = XVI

Carissimo Bonomi,

Ho appreso con piacere dalla tua Signora che l'indisposizione accusata da te stamane è cosa di poco momento. Confido quindi che tu riesca a vedere secondo le previsioni, entro il pomeriggio di domani, il Comm. Piccardi. A me preme che tu riesca a conoscere l'esatto orientamento del suo pensiero sul caso Bonecchi, ma mi preme altrettanto che tu riesca a portare la conversazione sull'episodio dell'altro coimputato Elias Giacomo, rappresentante generale della Società "La Fortuna" per la Bulgaria, ed accusato come tu sai, d'aver clandestinamente operata una compensazione in Levas con il Bonecchi per 495.000 lire.

Occorre che tu riesca a ripetere al Piccardi quello che del resto avrà appreso dai memoriali preparati da me: 1) che l'Elias, suddito straniero e galantuomo autentico, s'è limitato a fare un prestito al Bonecchi senza che vi sia la prova del rimborso la quale è soltanto presunta dalla Polizia Tributaria; 2) che per la posizione di impiegato del Bonecchi presso "La Fortuna" egli non poteva moralmente sottrarsi alla richiesta del Bonecchi.

Fammi sapere a Milano, dove io ritorno stasera, quanto avrai potuto conoscere.

Ti saluto con vivissima cordialità.



Caro Biondi;

Roma, 15 luglio 1938

Oggi sto molto meglio. La colica intestinale - di cui cominciavo a soffrire durante la colazione in piazza Chiesa Nuova - è cessata, ed oggi <sup>sono</sup> potuto andare al Ministero delle Finanze.

Ho conferito col dott. Faes che è il Segretario della Commissione e gli ho esposto il caso della Ditta Erco (Gussoni), la cui responsabilità è così limitata che può ~~credere~~ <sup>credere</sup> fiduciosamente di essere ammessa a una ~~ob~~ oblazione. Il dott. Faes si è dimostrato

conseguente con me nel  
giudizio circa il peccato  
veniale della Ditta Grews e  
del sig. Casel rappresentante  
della Casa Americana, filiale  
svizzera.

Ma mi ha soggiunto che  
in tutte queste prime applica-  
zioni della legge è impossibile  
fare previsioni che abbiano  
un sicuro fondamento. Il Mini-  
stro, a cui saranno sottoposte  
le conclusioni della Commissione  
(che, come ricordi, è soltanto  
consultiva) vorrà certo leggere,  
esaminare, indagare, e farsi un  
giudizio personale di ogni caso.  
Egli è un lavoratore formidabile

e ama esaminare attentamente ciò che gli uffici gli preparano.

~~Da~~ Poiché trattasi di materia che per la prima volta è sottoposta alla sua competenza, è difficile dire quali saranno i criteri ministeriali. Saranno ~~meno~~ <sup>più</sup> inclini ad una severità maggiore di quella usata dalle Finanze o ~~se~~ prevarrà in lui <sup>ma</sup> maggiore indulgenza? Se dovessi trarre, dalla lunga conversazione di oggi, una qualche indicazione sarei propenso a credere in una maggiore severità.

Naturalmente ho profittato

dell'intervista di oggi per  
parlare del maggiore caso  
quello del sig. Erardo. Ma ho  
trovato il segretario completa-  
mente chiuso e circospetto. Anche  
alle mie domande, che  
avevano <sup>soltanto</sup> ~~l'apparenza~~ <sup>di</sup> ~~una~~  
curiosità ~~impudica~~ innocua,  
si è destreggiato a rispondere <sup>gli</sup>  
sulle generali, senza riferire  
mai giudizi e anche <sup>impre-</sup>  
sioni dei giudici.

Mi ha detto soltanto  
che ~~è~~ chi confida di poterli  
<sup>liberare</sup> con un'oblazione, ~~liberarsi~~  
~~dall'abbronzamento della pelle,~~  
~~deve~~ deve offrirsi di versare  
l'oblazione stessa. L'oblazione  
si offre, non può essere

richiesta: questa è la frase  
dell'egregio funzionario che  
giustifica da se sola la  
lettera che tu hai predisposta  
e che il tuo cliente farebbe  
bene, in ogni caso, a firmare  
e ad inviare.

Ho infine chiesto al ~~Signor~~  
Fasoli di poter conferire col  
presidente, il Consigliere di Stato  
Comm. Leopoldo Piccardi. Mi ha  
risposto che il Presidente è  
occupatissimo perché vuole  
concludere ~~entro~~ subito ~~il~~  
~~il~~ lavoro della Commissione  
sul blocco di contravvenzioni  
rilevate dalla Polizia Tributaria  
di Milano, blocco che - come

tu sai - comprende ~~che~~  
tutti i casi che ci interessano.  
Per questo ~~mi ha soggiunto~~ ~~che~~ per  
espresso ordine del Presidente  
ha dovuto ~~non~~ ~~declinare~~  
rifiutare altri colloqui. Del resto  
egli mi ha soggiunto - un  
colloquio sul caso Jussovici,  
semplice, chiaro, ampiamente  
illustrato nelle memorie, ~~che~~  
sarebbe del tutto superfluo;  
e un colloquio diretto a sommare  
gli lavori della Commissione  
in genere,  
si incontrerebbe nel riserbo  
assoluto della Commissione  
che ha preso impegno di  
evitare <sup>ogni</sup> indiscrezione  
tutti coloro - e sono ~~con~~ con

una immensabile falange!  
che stanno a piedi nudi e  
cammispari per carpire  
loro qualche parola.

Nel pomeriggio di oggi  
ho telefonato all'amico per  
pregarlo di volere direttamente  
far pervenire al suo collega  
il mio desiderio di conferire. Ma  
l'amico - che conosce ~~la sua~~ <sup>il temperamento</sup>  
~~posizione~~ ~~similia~~  
mento del suo collega - mi ha  
nettamente sconsigliato di  
insistere. Se e per il caso  
Gussoni il colloquio sarebbe  
superfluo e ~~potrebbe~~ ~~nuocere~~  
~~nuocere~~ l'insistenza ~~mi~~ <sup>mi</sup> a  
potrebbe nuocere più che  
giuocare; se e per trarre  
notizie sui casi Gratche e

affini, l'uomo è di <sup>anima</sup> <sup>ma</sup>  
prudenza così consumata  
che non si lascierebbe sfuggire  
parola alcuna.

Ecco il resoconto della  
mia giornata, ~~della~~ nella  
quale ho potuto, più per frutto  
che ~~non~~ per parole intese, farmi  
la convinzione che la ~~tua~~ <sup>giunta</sup>  
lettera che tu hai predisposta  
è necessaria, e che il sig.  
Graldo commetterebbe un <sup>grave</sup>  
errore se dovesse credere  
in un'apologia trovata.  
Saluti cordiali dall'aff.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano 16 luglio 1938 XVI°

Caro Bonomi,

Ho avuto la tua lettera esauriente e cortese; te ne ringrazio.

Purtroppo, abbiamo a che fare con un cliente, il quale, fuorviato da una serie di informazioni interessate perchè provengono da chi fino a ieri lo ha illuso, e sorretto dalla vana speranza di un successo che va ormai dileguandosi, non ha ancora saputo decidersi.


Io ho la coscienza tranquilla, perchè credo proprio di avere fatto tutto quello che era necessario per la sua salvezza.

Ti accludo ad ogni modo una espressa domanda di oblazione per la Ditta Gussoni per il signor Casals.

Mi pare tattico ed opportuno rinnovare l'offerta nei confronti del Ministro delle valute sulla scorta della recentissima competenza. Ti prego di accordarti con Barberio per la sicura, sollecita presentazione al Ministero competente.

Ti raccomando questi ultimi sforzi per poter ottenere anche nelle apparenze quel successo sostanziale che mi pare sia stato raggiunto nei confronti dei clienti più ragionevoli.

Auguri per la tua salute ed una affettuosa stretta di mano



allegate domande Gussoni e Casals

Caro Birondi;

70 luglio 1938

Ho ricorrenza ed  
ho provveduto - di accordo  
con l'avv. Barberio - a ~~de~~ <sup>presente</sup>  
Avevo le istanze Jussou e  
Casel per la vertenza <sup>interessante</sup>  
la Ditta Greco.

La ~~Commissione~~, come tu certa-  
mente sai, la decisione  
è ora nelle mani del  
Ministro al cui <sup>già</sup> la Commissione  
siame ha <sup>già</sup> comunicato  
proprio parere.

Cordiali saluti.

Milano, 20 luglio 1938

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO (2/28)

Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Raccomandate

Caro Bonomi

Escludo alla presente un assegno della Banca Commerciale di L. 2000 al n. 18276. Vorrai assegnare L. 1000 in acconto della procedura Cassoni Volkart, L. 1000 in acconto della procedura Bonocchi.

Gradirò avere qualche ulteriore notizia, se sei in grado di procurartela. Ti prego poi di non dimenticarti quel tale passo in ordine al capitano De Rosa.

Ti saluto con vivissima cordialità!

Allegato assegno Comit



Avute da Birwoodi

nov 9 febbraio 1938

In acconto per la pratica  
Gussoni

£ 2500

Ricevute

Pratica Gussone

9 febbraio 1938

L. 2500

22 luglio 1938

L. 1000

---

Pratica Bonerchi

8 giugno 1938

L. 1000

22 luglio " "

L. 1000

Caro Birondi,

Roma, 22 luglio 38

Ricevo ora l'assegno  
della Banca Commerciale di <sup>Assisio</sup>  
di lire duemila.

Lei dà atto che ho inscritto £ 1000  
nella procedura Gussoni-Volkart,  
e £ 1000 nella procedura Bonerchi.

Lei non si riesce a sapere  
con precisione le conclusioni della  
Commissione. Anche Debbio, che  
di solito ha infinite vie di  
perpetrarsi, non riesce ad  
appurare la verità vera.

Soleri, che, come sai, si occupa  
pure di pratiche valutarie  
apriura che la Commissione  
ha proposto per tutti una  
multa, commisurata ~~per~~

alla maggiore o minore  
gravità dei fatti accertati; vale  
multa ~~se~~ sarebbe applicata  
a ciascuno individualmente  
senza alcun vincolo

Ora spetta al <sup>solidale</sup> Ministro  
rivedere le conclusioni della  
Commissione e dare la  
parola definitiva. Il Ministro,  
che si vuol essere minuziosamente  
informato, porterà  
certo molta attenzione a  
questi casi che, essendo  
i primi affidati alla sua  
competenza, trichiameranno  
indubbiamente ~~il~~ la  
sua ~~attenzione~~ <sup>cura</sup> vigile e

scrupolosa.

Lei assicura che non  
ho dimenticato e non  
dimentico il capitano De Rosa.

Per tua norma, io  
lascio, fra pochi giorni,  
Penna, per volta  
per Assenza sul lago di  
Sarda.

~~###~~ Saluti cordiali.

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
VIA BERGAMO 32 - Telefono 72-842  
Via Berozzi, 2

Milano, 9 Settembre 1938.

Caro Ivano,

Mi si dice che la pratica che riguarda il nostro amico  
Gussoni sia già esaurita con una multa di lire 3/mila.

All'Intendenza di Finanza di Milano non si riesce ad  
avere notizie precise.

Vuoi vedere tu sul posto se ciò merita conferma o cor-  
risponda alla realtà ?

A quando una tua visita graditissima ?

Rispondimi subito.

Cordiali affettuosi saluti



STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
XXXXXXXXXX - Telefono 72-842  
Via Barozzi, 2

Milano, 12 Settembre 1938.

Carissimo Bonomi,

Ti confermo il mio telegramma odierno, nel quale ho considerato più opportuna la tua venuta col signor Carducci giovedì, anziché mercoledì, dato che il comm. Marchesi rientrerà quasi sicuramente in Italia solo giovedì mattina ed io vorrei che tu potessi conferire direttamente con lui a proposito della vertenza fiscale che ci preoccupa.

Quanto all'altra che riguarda la Ditta Ercos ed il sign. Gussoni, ho avuto notizia dall'Intendenza di Finanza che la multa applicata è stata di lire 3/mila, in verità molto modesta e quindi sopportabilissima.

Attendo che l'Intendenza notifichi il relativo decreto per procedere poi senz'altro al pagamento e per liquidare le nostre competenze.

Cordialissimi saluti.

*Birondi*

P.S. - Ti pregherei di fare una capatina al Ministero della Guerra per ottenere che la destinazione assegnata al Cap. De Rosa, che è al 67° Regg. Fanteria, di stanza a Como, sia tramutata, altrimenti la situazione si risolverebbe in una burletta, dato che la brevissima distanza che separa Como da Milano consentirebbe al De Rosa quella tale azione di disturbo che si voleva proprio evitare e che è tanto più necessario togliere di mezzo nella imminenza della riconciliazione dei coniugi Taccani.

*Birondi*

Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI

MILANO (2/26)

XXXXXXXXXXX - Telefono 72-842

Via Berozzi, 2

Milano, 28 Settembre 1938\*

Carissimo Bonomi,

Avrei caro di sapere se tu sei riuscito a far chiarire quelle posizioni negative degli assolti nella vertenza valutaria, e se ti sei potuto occupare di quel tal Cap. De Rosa.

Grazie e cordialissimi saluti.

*Posto  
Da Roma 10 Ottobre 38*

STUDIO ZANETTI  
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI  
MILANO (2/28)  
電話掛號 72 - Telefono 72-842  
Via Barozzi, 2

Milano, 20 Ottobre 1938.

raccomandata

Carissimo Bonomi,

Ho potuto racimolare qualche altro ghello (non molti) per la pratica GUSSONI.

Ti trasmetto il qui accluso assegno per L. 2.000.== perchè tu lo segni a saldo, sommandolo col precedente versamento di lire 3.500, delle tue prestazioni in questa vertenza.

Sto battagliando col comm. Bonecchi per il pagamento della mia nota.

Confido di riuscire relativamente presto, e mi farò un dovere di ricordarmi ancora di te.

Arrivederci presto.

Tuo aff.

ALLEG/ assegno Banca Comm.le Italiana, N° 21424/1, per L. 2.000

data ricevuta  
24 Oct. 38